



Alberto Maria RIVOIRA  
Andrea RUFFINETTO  
DOTTORI COMMERCIALISTI IN TORINO

# Circolare Notiziario n. 4/2023

28 aprile 2023

ISSN 2465-3543



## IN EVIDENZA

- [Notizie in sintesi](#)

Pag. 2



## APPROFONDIMENTI

- [Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie](#)
- [Principio della derivazione rafforzata e micro-imprese](#)
- [Estromissione agevolata di immobile prima della cessione](#)

Pag. 4

Pag. 5

Pag. 6



## STRUMENTI OPERATIVI

- [Check list raccolta dati per Modello Redditi](#)
- [Check list oneri deducibili](#)
- [Check list oneri detraibili](#)
- [Coefficienti Imu per fabbricati non iscritti in Catasto](#)
- [Check list Assirevi per controlli sul bilancio](#)
- [Liste di controllo informazioni integrative al bilancio IAS](#)
- [Liste di controllo del bilancio consolidato](#)

Pag. 9

Pag. 10

Pag. 11

Pag. 12

Pag. 13

Pag. 14

Pag. 15



## AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- [Approvazione del bilancio nelle società di persone](#)
- [Decisioni dei soci di S.r.l. adottate mediante consultazione scritta](#)
- [Verbale assemblea ordinaria tenuta in audio-videoconferenza](#)
- [Scritture di assestamento](#)
- [Immobilizzazioni al test di svalutazione](#)
- [Continuità aziendale e redazione del bilancio](#)

Pag. 16

Pag. 17

Pag. 18

Pag. 19

Pag. 20

Pag. 21



## NON SOLO IMPRESA

- [Aliquote contributive 2023 Gestione Separata Inps](#)
- [Contributi Enasarco](#)
- [Contributi 2023 per lavoratori domestici](#)
- [Modello di registrazione del contratto di comodato](#)
- [Differimento del pagamento dei contributi per ferie collettive](#)

Pag. 22

Pag. 23

Pag. 24

Pag. 25

Pag. 26



## AGEVOLAZIONI

- [Sostegno alle imprese per gli impatti negativi della Brexit](#)

Pag. 27



## SCADENZARIO

- [Principali adempimenti mese di maggio 2023](#)

Pag. 28

[Scarica la Circolare Notiziario in formato Word](#)



[Visiona le condizioni d'uso della Circolare Notiziario](#)

### EDITORE E PROPRIETARIO:

Centro Studi Castelli Srl - Via Bonfiglio, 33  
C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN  
Partita Iva: 01392340202  
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202  
Capitale sociale € 10.400 interamente versato

SITO WEB: [www.ratio.it](http://www.ratio.it)

E-MAIL: [servizioclienti@gruppcastelli.com](mailto:servizioclienti@gruppcastelli.com)

DIRETTORE RESP.: Anselmo Castelli

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

COORDINATORE SCIENTIFICO: Stefano Zanon

### COORDINATORE DI REDAZIONE:

Laurenzia Binda

### CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,  
Anselmo Castelli, Alessandro Pratesi, Luca Reina,  
Stefano Zanon

### COMITATO DI ESPERTI:

O. Araldi, R. Benesperì, F. Boni, L. Dall'Oca,  
F. Donato, A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Poggiani,  
A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini,  
M.T. Tessadri, F. Zuech

### PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE:

Mensile, vendita esclusiva per abbonamento.

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

### SERVIZIO ABBONAMENTI:

Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51  
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

**Informativa Privacy** - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - [privacy@gruppcastelli.com](mailto:privacy@gruppcastelli.com). I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo <http://www.ratio.it/privacy>.

**IN EVIDENZA****Notizie in sintesi****PRESENZA DEL PROFESSIONISTA ALLA VERIFICA DELLA GUARDIA DI FINANZA**

- Secondo la Cassazione (ordinanza 6.04.2023, n. 9515) la presenza del titolare dello studio professionale o di un suo delegato è necessaria solo se il controllo fiscale riguarda proprio il professionista e non anche quando i verificatori si recano nello studio per l'acquisizione della documentazione contabile e fiscale di un suo cliente sottoposto a ispezione.

**NON PUNIBILITÀ PER OMESSO VERSAMENTO**

- Con la pubblicazione del D.L. 34/2023 è possibile beneficiare della depenalizzazione del reato, aderendo alla "tregua fiscale", purché, prima della pronuncia della sentenza di appello, sia pagata la prima o unica rata riguardante gli omessi versamenti di ritenute e Iva e l'indebita compensazione di crediti d'imposta non spettanti.
- La sospensione opera a patto che il contribuente informi l'autorità giudiziaria e l'Agenzia delle Entrate di tale pagamento.

**OMESSO VERSAMENTO E ACCORDO COL FISCO**

- Secondo la Cassazione (sentenza n. 10730/2023) è necessario il pagamento integrale del debito, per evitare il reato di omesso versamento Iva. Non è infatti sufficiente il solo accordo con l'Erario.

**IMMODIFICABILITÀ DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO PER ROTTAMAZIONE**

- Le cartelle di pagamento sono "immodificabili" dopo la presentazione della domanda di rottamazione. Dopo l'invio dell'istanza all'Agenzia delle Entrate riscossione (Ader) non è più possibile richiedere tramite Civis sgravi totali o parziali sui carichi indicati nel modello di adesione.
- Se si prova, infatti, a utilizzare il servizio sul sito dell'Agenzia delle Entrate di "richiesta assistenza per le cartelle esattoriali a seguito di comunicazioni/avvisi telematici di irregolarità (artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972)", una volta inserito il numero di cartella appare, oltre l'identificativo dell'iscrizione a ruolo, anche l'indicazione "presenza di definizione agevolata" che inibisce qualsiasi tipo di richiesta di annullamento totale o parziale del debito.

**COMUNICAZIONE CESSIONE BONUS BOLLETTE**

- L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 116285/2023, ha reso disponibili il nuovo modello aggiornato, le istruzioni e le specifiche tecniche per comunicare la cessione dei crediti d'imposta energetici per il primo trimestre 2023, previsti dalla legge di Bilancio 2023.
- Il nuovo modello di comunicazione potrà essere utilizzato anche per i crediti maturati nel primo trimestre 2023 a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, nonché attività agromeccanica di cui al codice Ateco 01.61, in relazione alla spesa per acquisto di carburanti.
- La comunicazione della cessione, che deve riguardare l'intero importo del credito, si può effettuare nel periodo 5.04.2023-18.12.2023. I cessionari potranno utilizzare i crediti in compensazione fino al 31.12.2023.

**NORME DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL DECRETO BOLLETTE**

- Con il Decreto Bollette (D.L. 34/2023) è stata introdotta una norma di interpretazione autentica, e quindi retroattiva, che nega l'accesso al ravvedimento speciale nel caso di violazioni definibili con la sanatoria degli avvisi bonari e con la sanatoria delle irregolarità formali.
- Inoltre, un'altra norma di interpretazione autentica precisa che possono essere ravvedute tutte le violazioni commesse nei periodi d'imposta fino al 2021, anche se non strettamente imputabili alla dichiarazione fiscale, sempre che questa sia stata validamente presentata, e le violazioni afferenti ai redditi di fonte estera, all'imposta sulle attività finanziarie all'estero (Ivafe) e sugli immobili all'estero (Ivие).
- Infine, è stato confermato che, in caso di Pvc consegnato entro il 31.03.2023, la definizione agevolata, prevista dall'art. 1, c. 179 della legge di Bilancio 2023, si applica anche relativamente all'accertamento con adesione riferito agli avvisi di accertamento notificati dopo tale data sulla base delle risultanze degli stessi Pvc.

**PIATTAFORMA TELEMATICA PER LO SPALMA CREDITI DEI BONUS EDILIZI**

- L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 132123/2023, ha definito le modalità di attuazione per fruire in 10 rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura dei bonus edilizi. È infatti pronta la piattaforma telematica e sarà pienamente operativa dal 2.05.2023, data dalla quale sarà possibile comunicare le opzioni. Dal 3.07.2023, invece, sarà possibile accedervi tramite gli intermediari abilitati.
- Si ricorda che la scelta è irrevocabile e la comunicazione non potrà essere rettificata o annullata. Tuttavia, su ogni rata si potranno esercitare più opzioni durante l'anno.

28 aprile 2023

**Notizie in sintesi (segue)****PERMESSO  
DI SOGGIORNO  
NON PROVA  
IL SOGGIORNO  
IN ITALIA**

- Nel messaggio n. 1268/2023, a parziale rettifica di precedenti indicazioni (circolare n. 131/2022), l'Inps ha precisato che il «soggiorno» è un requisito autonomo rispetto alla «cittadinanza», ulteriore e non alternativo.
- Pertanto, il permesso di soggiorno UE, di per sé non costituisce elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni (ai fini del requisito di soggiorno).
- Allo stesso modo, il soggiorno di almeno 10 anni in Italia, richiesto per il diritto all'assegno sociale, è un requisito che non può ritenersi automaticamente soddisfatto dalla sola presenza del titolo di soggiorno, ma deve essere verificato dall'Inps.

**SUCCESSIONE  
DI SOCIETÀ  
IMMOBILIARI**

- La Cassazione, con sentenza 28.02.2023, n. 6082, superando il dettato normativo, ha ritenuto che l'esenzione prevista, nei casi di trasferimento di partecipazioni sociali a favore dei discendenti, dall'art. 3, c. 4-ter D.Lgs. 346/1990, non è applicabile nel caso di successione di società immobiliari.
- Pertanto, "non sono agevolabili le partecipazioni in società immobiliari, che non svolgono attività d'impresa, sulla base del presupposto che non lo sono i passaggi di beni immobili in quanto, se l'agevolazione non si applica al trasferimento di un patrimonio immobiliare, parimenti deve essere escluso il trasferimento di una quota di controllo di una società immobiliare, pena un'irragionevole disparità di trattamento".

**AVVISI BONARI  
PER OMESSI  
VERSAMENTI 2020**

- L'Agenzia delle Entrate sta inviando gli avvisi bonari per i pagamenti omessi per l'anno d'imposta 2020 da persone fisiche, ditte individuali e professionisti. Si tratta, in particolare, degli omessi o tardivi versamenti di saldo e acconti di imposte dirette, tra i quali Irpef, addizionali comunali e regionali, cedolare secca, imposta sostitutiva forfettario ed anche Ivie ed Ivafe dovuti per l'anno d'imposta 2020 (modello redditi 2021). Sarà così possibile beneficiare della tregua fiscale con la riduzione delle sanzioni dal 10% al 3%, stabilita per le comunicazioni di irregolarità (gli avvisi bonari). Nelle comunicazioni, emesse ex art. 36-bis Dpr 600/1973, sono richiesti e sanzionati anche eventuali crediti per le imposte citate e relative ad annualità precedenti, integralmente esposti nel dichiarativo reddito 2021, ma già totalmente o parzialmente utilizzati.

**DICHIARAZIONI  
SOSTITUTIVE  
PER LO SCONTO  
IN FATTURA**

- L'Unione nazionale delle industrie delle costruzioni metalliche dell'involucro e dei serramenti ha reso disponibile un fac-simile di dichiarazione sostitutiva per lo sconto in fattura per le attività in edilizia libera, che rappresenta la definizione di un accordo vincolante, come prescritto dal Decreto Cessioni (D.L. 11/2023).
- Il modello fornisce alcune indicazioni pratiche e spiega come regolarsi per non avere problemi: le dichiarazioni sostitutive potranno essere due se necessario, ossia una per il committente e una per il fornitore ed entrambi si assumono la responsabilità penale di ciò che dichiarano.
- Nel modello saranno individuati l'immobile oggetto dei lavori, il suo titolo di possesso, il tipo di intervento eseguito e la relativa agevolazione alla quale si vuole accedere, dichiarando "di voler optare per l'applicazione dello sconto diretto in fattura da parte del fornitore".

**AMMINISTRATORE  
NON SOCIO PER  
LE SOCIETÀ  
DI PERSONE**

- Secondo il Consiglio notarile di Firenze (massima n. 78/2022), anche le società di persone potranno avere un amministratore non socio. Infatti, essendo consentito che società di capitali possano assumere partecipazioni in società di persone, anche interamente, potrebbe accadere che sia una persona giuridica ad amministrare la società di persone e, quindi, si può concludere che l'attività di amministrazione non richiede anche la qualifica di socio della società di persone.

**BOND PERPETUI  
PER LE SPA**

- Le Spa possono emettere obbligazioni perpetue (o bond perpetui). Si tratta di titoli non convertibili in azioni, non esigibili per tutta la durata della società (non hanno data di scadenza), che non attribuiscono diritti amministrativi e ai quali non si applicano i limiti quantitativi previsti dall'art. 2412 c.c. legati al capitale sociale e alle riserve. Sebbene gli investitori non ottengano mai la restituzione del capitale (se non in sede di liquidazione della società o per la vendita del titolo), il pagamento degli interessi può continuare nel tempo senza alcun termine.
- È quanto si legge nella massima n. 84/2022 del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Pistoia e Prato, che ha fornito il proprio orientamento sul tema che riguarda tale particolare tipologia di titoli.

28 aprile 2023



## APPROFONDIMENTO

**Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie**

L'art. 1, cc. da 174 a 178 L. 29.12.2022, n. 197 ha introdotto, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, una peculiare forma di ravvedimento operoso cd. "speciale", che prevede la possibilità di regolarizzare esclusivamente le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi di imposta precedenti.

L'art. 21, c. 1, lett. b) D.L. 34/2023, nel fornire un'interpretazione autentica dell'art. 1, cc. 174, 176 e 179 L. 197/2022, ha precisato che sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 472/1997, commesse relativamente al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e a periodi d'imposta precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata.

Quanto all'ambito applicativo, la normativa in questione consente di regolarizzare le violazioni "sostanziali" dichiarative e le violazioni sostanziali "prodromiche" alla presentazione della dichiarazione, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione.

Le differenze rispetto al ravvedimento "ordinario" consistono nella riduzione delle sanzioni, ossia a 1/18 del minimo e nel fatto che, a differenza di quanto prevede l'art. 13 D. Lgs. 472/97, è possibile il pagamento rateale. La prima rata deve essere pagata entro il nuovo termine del 30.09.2023, prorogato dal D.L. 34/2023.

**AMBITO APPLICATIVO**

Violazioni, riguardanti le dichiarazioni, **commesse fino al 31.12.2021** su tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

- Sono ravvedibili le violazioni che, nel contempo, riguardano:
  - le dichiarazioni;
  - i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.
- Le violazioni dichiarative gestite da altri enti impositori non rientrano nel ravvedimento speciale (ad esempio, l'Imu).

**MISURA AGEVOLAZIONE**

Riduzione della sanzione a 1/18 del minimo (con il ravvedimento ordinario da 1/9 del minimo a 1/5 del minimo, in relazione al tempo in cui avviene il ravvedimento).

**TERMINI**

Rimozione della violazione e pagamento dell'intero importo dovuto entro il **30.09.2023**.

**Rateazione degli importi**

- Gli importi possono essere dilazionati in un **massimo di 8 rate** di pari importo, con applicazione degli interessi (2% annuo) con scadenza della 1<sup>a</sup> rata al 30.09.2023.
- Scadenza altre rate: **31.10.2023, 30.11.2023, 20.12.2023, 31.03.2024, 30.06.2024, 30.09.2024** e **20.12.2024**.

**CAUSE OSTATIVE**

- **Notifica:**
  - dell'avviso di accertamento, di contestazione della sanzione, di recupero del credito di imposta, della cartella di pagamento;
  - della comunicazione bonaria inerente al controllo formale.

**ESCLUSIONI**

- Sono escluse dalla regolarizzazione:
  - le violazioni rilevabili attraverso la **liquidazione automatica delle dichiarazioni** ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1073 e 54-bis D.P.R. 633/1972;
  - le violazioni di **natura formale** definibili ex art. 1, cc. da 166 a 173 L. 197/2022;
  - le violazioni degli **obblighi di monitoraggio fiscale** di cui all'art. 4 D.L. 167/1990.

Sono ricomprese nella regolarizzazione le violazioni relative ai **redditi di fonte estera**, all'Imposta sul valore delle attività finanziarie estere (Ivafe) e all'Imposta sul valore degli immobili (Ivie) situati all'estero di cui all'art. 19, cc. da 13 a 17 e da 18 a 22 D.L. 201/2011, non rilevabili attraverso la **liquidazione automatica delle dichiarazioni** ai sensi dell'art. 36-bis D.P.R. 600/1973, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio.



## Principio della derivazione rafforzata e micro-imprese

L'art. 8 D.L. 73/2022, modificando l'art. 83 Tuir, ha ampliato l'area di applicazione del principio di derivazione rafforzata, includendovi anche le micro-imprese, di cui all'art. 2435-ter c.c., che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria. L'ingresso di tale principio nel citato art. 83 era avvenuto a opera dell'art. 13-bis D.L. 30.12.2016, n. 244, così equiparando la disciplina di redazione del bilancio a quella già prevista, in tal senso, per i soggetti *las adopter*. Il principio della derivazione rafforzata, che prevede la valenza della disciplina civilistica anche ai fini fiscali, si applica solo ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio; su tali valori, quindi, non si generano disallineamenti. L'esclusione per le microimprese, come osservato, è possibile solo se esse adottano la forma di bilancio semplificato prevista dal codice civile.

<p><b>AMBITO APPLICATIVO DELLA DERIVAZIONE RAFFORZATA</b></p>	<p><b>Società cui si applica il principio</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Soggetti che <b>redigono il bilancio in base alle disposizioni del Codice civile (Oic adopter) in forma ordinaria.</b></li> <li>Il principio si applica per la determinazione della base imponibile Ires dei soggetti non residenti muniti di <b>stabile organizzazione</b> in Italia.</li> <li>Anche per i soggetti, diversi dalle microimprese, che redigono il bilancio in <b>forma abbreviata</b>, che hanno <b>facoltà di non applicare</b> il criterio del costo ammortizzato, sono riconosciuti ai fini fiscali i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione derivanti dall'applicazione facoltativa di tale criterio per la valutazione dei redditi e debiti.</li> </ul> <p>La scelta di applicazione del metodo del costo ammortizzato assume rilevanza anche ai fini fiscali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tra i soggetti cui si applica il principio rientrano anche le <b>imprese di assicurazione.</b></li> </ul>
	<p><b>Società escluse</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sono escluse dall'applicazione del principio:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>le <b>microimprese</b>, di cui all'art. 2435-ter c.c., che fruiscono delle semplificazioni previste dalla disciplina civilistica, ossia quando <b>redigono il bilancio in forma super-abbreviata</b>;</li> <li>le <b>società di persone e i soggetti Irpef.</b></li> </ul> </li> </ul> <p>Tali società, sulle quali incombe il divieto di utilizzo del fair value per la valutazione degli strumenti finanziari derivati, devono comunque applicare il principio della prevalenza della sostanza sulla forma in tutti gli altri casi previsti dal Codice civile.</p>
<p><b>DERIVAZIONE RAFFORZATA PER MICRO-IMPRESA</b></p>	<p>Dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del D.L. 73/2022 (<b>2022</b>), il principio di derivazione rafforzata è esteso anche alle micro-imprese <b>che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria.</b></p> <p>Occorrerà verificare se possa essere accolta una interpretazione estensiva consentendo l'accesso al principio di derivazione rafforzata anche quando la micro-impresa scelga di redigere il bilancio in forma abbreviata (e non quello in forma ordinaria).</p>	<p><b>Finalità</b></p> <p><b>Consentire a tali soggetti una più agevole determinazione dell'imponibile fiscale.</b></p>
	<p><b>Semplificazione</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La precedente esclusione dall'applicazione del principio della derivazione rafforzata alle micro-imprese poggiava sul fatto che l'art. 2435-ter c.c. consente a tali soggetti di avvalersi di alcune semplificazioni nella predisposizione del bilancio.</li> <li>Tali semplificazioni, però, hanno natura facoltativa, ben potendo le micro-imprese rinunciarvi e redigere il bilancio in forma ordinaria.</li> <li>In questi casi, tali soggetti si ritrovavano a dover gestire un complesso doppio binario, con determinazione extracontabile dell'imponibile, dovuto al fatto che in relazione ad alcune poste contabili non si assumono ai fini fiscali i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili.</li> </ul>
<p><b>PRINCIPIO DI NEUTRALITÀ FISCALE</b></p>	<p><b>Passaggio di regime</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Alle microimprese che nel 2022 o in esercizi successivi scelgono di redigere il bilancio in forma ordinaria</b>, con conseguente accesso al principio della derivazione rafforzata, sembra ragionevole applicare in via analogica il regime di neutralità fiscale previsto dall'art. 13-bis, cc. 5-8 D.L. 244/2016 (per variazioni che intervengono nei principi contabili e nelle ipotesi di cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa). Ciò in quanto non vi è un cambiamento dei criteri contabili seguiti in precedenza; inoltre, la novità genera effetti fiscali in modo automatico dal 2022.</li> <li>Anche per le micro-imprese che hanno già optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria prima del 2022 e che da tale anno accedono al regime di derivazione rafforzata, il passaggio dovrebbe essere gestito seguendo il principio di neutralità fiscale.</li> <li>A supporto di tale interpretazione, <b>l'art. 3 D.M. 48/2009</b> prevede che il riconoscimento ai fini fiscali dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio, anche se adottati in base alla corretta applicazione degli IAS, non determina, in ogni caso, in capo al medesimo soggetto passivo d'imposta, doppia deduzione ovvero nessuna deduzione di componenti negativi né doppia tassazione ovvero nessuna tassazione di componenti positivi.</li> </ul>
	<p><b>Sterilizzazione dei componenti positivi e negativi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pertanto, i componenti di reddito che sono già stati dedotti o tassati nel periodo d'imposta precedente al passaggio nel principio della derivazione rafforzata non dovrebbero essere considerati nella redazione del bilancio.</li> <li>Allo stesso modo, dovrebbero assumere rilevanza i componenti che nel passaggio di regime sarebbero esclusi sia dal bilancio precedente sia dal primo bilancio redatto secondo il principio della derivazione rafforzata (2022).</li> </ul>

28 aprile 2023



## Estromissione agevolata di immobile prima della cessione

Si espone il caso di un imprenditore individuale, che esercita un'attività nel cui patrimonio sono compresi taluni beni strumentali, tra cui l'immobile strumentale per natura (negozi, categoria catastale C1) dove si esercita l'attività, che decide di trasferire l'azienda commerciale a un figlio. Nel caso di un'estromissione dell'immobile dalla ditta individuale prima di trasferire l'azienda, in previsione di un trasferimento equo a tutti i figli, l'immobile sarebbe, inizialmente, trattenuto nel patrimonio personale (al di fuori del regime di impresa), ma si pone il dubbio che l'operazione sia elusiva. Tuttavia, dato che l'operazione rispecchia in maniera genuina le finalità della norma e presenta rilevanti finalità extra-tributarie, non dovrebbero sussistere profili di elusività.

### REGIME FISCALE ORDINARIO DELL'ESTROMISSIONE

- Ai fini reddituali la destinazione dell'immobile a finalità estranee al regime dell'impresa è disciplinata - in via ordinaria - dall'art. 58, c. 3 Tuir.
- La norma classifica tra le operazioni che producono plusvalenze anche il trasferimento di beni dal patrimonio aziendale a quello non commerciale della persona fisica.
- Ai fini della determinazione della plusvalenza è necessario confrontare il valore normale, o di mercato, con il costo fiscalmente riconosciuto (costo di acquisto o di costruzione maggiorato delle eventuali rivalutazioni, delle spese incrementative e diminuito degli ammortamenti dedotti).
- Tale plusvalenza è soggetta a imposizione con le aliquote ordinarie.

Ai fini Iva, l'operazione rappresenta un atto di autoconsumo.

### SUCCESSIVO TRASFERIMENTO DELL'IMMOBILE

- Il trasferimento dell'immobile, anche a titolo oneroso, dopo l'estromissione è detassato se l'immobile acquistato risulta già posseduto per oltre un quinquennio.
- Infatti, le eventuali plusvalenze immobiliari conseguite nell'ambito della sfera personale sfuggono al reddito d'impresa e confluiscono nell'ambito dei redditi diversi con le regole di cui all'art. 67, c. 1, lett. b) Tuir. Ciò comporta la possibilità di effettuare cessioni escluse da Irpef.

### ESTROMISSIONE AGEVOLATA EX L. 197/2022

#### Agevolazione

- La legge di Bilancio 2023 concede agli imprenditori individuali di escludere (estromettere) dal patrimonio dell'impresa gli immobili strumentali entro il 31.05.2023, spostandoli nella sfera patrimoniale privata e pagare un'imposta sostitutiva delle imposte dirette pari all'8% in luogo dell'ordinaria tassazione.
- L'estromissione dalla ditta individuale non prevede limitazioni in relazione alla tipologia di immobili strumentali. L'agevolazione spetta, pertanto, anche sui beni immobili strumentali per natura utilizzati direttamente, che invece non spettano per le estromissioni effettuate dalle società.

#### Immobili

- L'estromissione agevolata può interessare tutti gli immobili strumentali, sia per natura sia per destinazione, posseduti dall'imprenditore individuale alla data del 31.10.2022.
- Per quanto di diretto interesse, gli immobili censiti nella categoria catastale C1 (negozi) sono compresi tra quelli strumentali per natura, indipendentemente dall'uso che ne viene fatto.

#### Adempimenti

- L'operazione deve essere effettuata entro il 31.05.2023 mediante cancellazione dall'inventario o, per le imprese in contabilità semplificata, dal registro dei beni ammortizzabili.
- L'opzione per l'estromissione dei beni si perfeziona con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva.
- Il tempestivo versamento dell'imposta sostitutiva - da effettuare in 2 rate al 30.11.2023 per il 60% e al 30.06.2024 per il saldo - non preclude l'efficacia dell'operazione, ma è autonomamente sanzionabile.

#### Base imponibile

- La base imponibile dell'imposta sostitutiva può essere determinata alternativamente come differenza tra valore normale (valore di mercato) e costo fiscalmente riconosciuto, oppure come differenza tra il valore determinato come prodotto tra le rendite risultanti in Catasto e i moltiplicatori determinati con i criteri previsti dall'imposta di registro.
- L'agevolazione è quindi duplice, poiché interviene sia sull'aliquota applicabile alla plusvalenza sia sulla base imponibile.

28 aprile 2023



## Estromissione agevolata di immobile prima della cessione (segue)

### IVA

#### Agevolazioni

L'estromissione non prevede alcuna forma di agevolazione ai fini Iva. Tuttavia, le regole generali consentono di limitare gli esborsi applicando l'esenzione Iva al trasferimento e non effettuando la rettifica alla detrazione quando l'immobile è posseduto da oltre 10 anni.

#### Auto-consumo

- Più in dettaglio, il trasferimento alla sfera privata di un bene acquistato con Iva detraibile è classificato come un caso di auto-consumo.
- Poiché l'imprenditore ha detratto l'Iva all'atto dell'acquisto, l'autoconsumo è soggetto a Iva.
- L'Iva sul bene estromesso è applicata anche oltre il termine decennale previsto per la rettifica alla detrazione, in quanto l'estromissione rappresenta un presupposto distinto da quello del cambio d'uso.
- La base imponibile è costituita dal costo di acquisto, aumentato delle spese incrementative e ridotte dell'eventuale deprezzamento.
- **Tuttavia, ricorrendo i presupposti di legge, il regime naturale, salvo diversa opzione, dei trasferimenti degli immobili strumentali è quello dell'esenzione; quindi, quale che sia la base imponibile, non ci sarà esborso per Iva.**

#### Rettifica della detrazione

- L'applicazione dell'esenzione potrebbe, inoltre, fare scattare la rettifica della detrazione ex art. 19-bis2 D.P.R. 633/1972 in rapporto al diverso utilizzo nel corso del periodo di tutela fiscale che, per gli immobili, è pari a 10 anni.
- Se l'immobile è stato acquistato da più di 10 anni, la rettifica dell'Iva non scatta se non per le spese incrementative che conservano, all'atto della trasformazione, un valore residuo.

#### Esenzione

- L'imprenditore dovrà, pertanto, registrare l'assegnazione in esenzione Iva determinando la base imponibile e rettificando la detrazione Iva in relazione alle spese incrementative soggette a Iva sostenute negli ultimi 10 anni.
- Sono, comunque, dovute le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

#### Riduzione dell'onere fiscale

- Da un punto di vista fiscale la sequenza di operazioni appare complessivamente efficace nel contenere l'onere fiscale.
- Si intende, però, verificare che il risparmio fiscale così ottenuto non comporti un abuso del diritto.

### RISCHIO DI ELUSIVITÀ

#### Abuso del diritto

- Ai fini di tale analisi, l'Agenzia delle Entrate si è ripetutamente pronunciata sostenendo di poter disconoscere gli effetti di una o più operazioni qualora si verificano congiuntamente 3 condizioni:
  1. la realizzazione di un vantaggio fiscale "indebito", costituito da "benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario".
  2. l'assenza di "sostanza economica" dell'operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in "fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali";
  3. l'essenzialità del conseguimento di un "vantaggio fiscale".
- Secondo la stessa Agenzia delle Entrate, se manca almeno uno dei tre presupposti, non può applicarsi la norma antiabuso.

#### Valide ragioni extrafiscali non marginali

Inoltre, l'art. 10-bis, c. 3 esclude dalla disciplina antiabuso quelle operazioni che, pur presentando i tre elementi sopra indicati, sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali (anche di ordine organizzativo o gestionale che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa o dell'attività professionale).

28 aprile 2023



## Estromissione agevolata di immobile prima della cessione (segue)

### RISCHIO DI ELUSIVITÀ

#### Finalità della disposizione agevolativa

- L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a un interpello avente a oggetto una situazione analoga a quella prospettata, si preoccupa di verificare se l'operazione sia conforme alla finalità della legge. A tale proposito identifica la finalità della legge nell'offrire l'opportunità - tramite l'assegnazione ai soci o anche la trasformazione in società semplice - di estromettere dal regime di impresa, a condizioni fiscali meno onerose di quelle ordinariamente previste, quegli immobili per i quali allo stato attuale non si presentano condizioni di impiego mediamente profittevoli. Pertanto, il regime agevolativo è finalizzato alla fuoriuscita dalle società in particolare di immobili che potenzialmente potrebbero poi essere nuovamente immessi nel mercato, favorendo così la circolazione degli immobili.
- L'ipotesi, per altri versi, si differenzia da quella che qui si analizza in quanto l'immobile continua ad essere utilizzato per ospitare l'attività. Tuttavia, nel caso dell'estromissione da ditta individuale non è riproposta la limitazione per gli immobili utilizzati direttamente; pertanto, deve intendersi che la finalità della legge è più ampia rispetto alle corrispondenti estromissioni da società.

#### Operazioni circolari

- Con la successiva risoluzione n. 99/2017, l'Agenzia traccia ulteriormente i confini dei comportamenti elusivi, sostenendo l'elusività delle operazioni circolari, ossia quelle che conducono a un risultato finale sostanzialmente identico al punto di partenza in termini di utilizzo del bene nella medesima attività d'impresa.
- Nel caso oggetto di analisi, non vi è alcuna ipotesi di circolarità. Infatti, l'imprenditore cessa l'attività di impresa trasferendola al figlio. All'esito dell'operazione si verifica una separazione tra la proprietà dell'immobile e la proprietà dell'azienda che esclude la circolarità e rispetta le finalità della norma (che, per quanto riguarda l'estromissione da ditta individuale, non pone limiti al caso di impiego diretto degli immobili).

#### Assenza di profili di elusività

In ultima analisi, dato che l'operazione rispecchia in maniera genuina le finalità della norma e presenta rilevanti finalità extra-tributarie, non dovrebbero sussistere profili di elusività.



**STRUMENTI OPERATIVI**

**Check list raccolta dati per Modello Redditi**

Si riepilogano i principali documenti da chiedere ai contribuenti per predisporre il modello Redditi per l'anno 2022.

Documentazione per la dichiarazione dei redditi 2022 - Mod. Redditi 2023	Sig.	Rossi Mario
• <b>Variazioni dati anagrafici</b> (residenza, familiari a carico, stato civile, composizione nucleo familiare, ecc.).	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
• <b>Variazioni di terreni e/o fabbricati</b> intervenute successivamente al 31.12.2021 o, comunque, previste entro il 16.06.2023:	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- acquisti (abitazione principale: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No);	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- vendite (abitazione principale: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No);	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- locazioni (compresa copia del contratto);	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- altro: .....	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• Canoni di locazione.	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
• Rivalutazioni di terreni, fabbricati, partecipazioni ed eventuali estromissioni immobili.	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
• <b>Attività di natura patrimoniale detenute all'estero</b> (immobili, opere d'arte, gioielli, ecc.).	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
• <b>Attività di natura finanziaria detenute all'estero</b> (redditi di capitale, attività finanziarie in genere, ecc.).	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
• <b>Certificazioni redditi 2022</b> (redditi di lavoro dipendente, pensione, collaborazioni coordinate continuative, indennità Inail, gettoni presenza, ecc.).	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• <b>Certificazioni dei redditi e delle ritenute d'acconto subite per:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- prestazioni occasionali;	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- provvigioni;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- redditi di lavoro autonomo;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- diritti d'autore;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- associazione in partecipazione;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- redditi di impresa;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- redditi di partecipazione;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- altro: .....	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
• <b>Altri redditi:</b>	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- affitti attivi;	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- provvigioni;	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- dividendi su azioni;	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- indennità di disoccupazione o di mobilità;	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- plusvalenze da cessioni di quote;	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- altro (risarcimenti anche assicurativi, indennità per perdita avviamento, cessione di immobili nel quinquennio, indennità di esproprio, vincite a lotterie, ecc.):	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
.....	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• <b>Redditi d'impresa o di lavoro autonomo, conseguiti direttamente o per trasparenza.</b>	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• <b>Contributi previdenziali ed assistenziali:</b>		
- contributi obbligatori (Inps gestione separata, artigiani, commercianti, ecc.);	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- contributi previdenziali volontari;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- contributi per colf e baby-sitter;	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- contributi per previdenza complementare;	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- contributi per fondi integrativi SSN;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- Inail casalinghe;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- altro: .....	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
• <b>Spese mediche e dentistiche, per occhiali, lenti a contatto, per esami, terapie anche omeopatiche o riabilitative, per protesi e apparecchi sanitari, degenze, interventi chirurgici, assistenza infermieristica.</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• <b>Spese per acquisto di medicinali ed alimenti a fini medici speciali (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun soggetto).</b>		
• <b>Spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari non a carico affetti da patologie esenti (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun soggetto).</b>	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
• <b>Spese mediche e di assistenza a disabili.</b>	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
• <b>Spese veterinarie (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun animale).</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• <b>Quietanze interessi passivi:</b>		
- su mutui ipotecari relativi all'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale;	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- su mutui contratti per costruzione o interventi di manutenzione/ristrutturazione immobili adibiti ad abitazione principale;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- su mutui agrari e per altri casi (prestiti o mutui agrari, acquisto di altri immobili ante 1993, recupero edilizio nel 1997).	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No

- omissis -



[CHECK LIST RACCOLTA DATI MODELLO REDDITI \(COMPILABILE\)](#)

## Check list oneri deducibili

Nella **sezione II del quadro E del modello 730** e del **quadro RP del modello Redditi PF** sono indicate:

- a) le spese e gli oneri per i quali è prevista la deduzione dal reddito complessivo;  
 b) le somme tassate dal datore di lavoro, ma che non avrebbero dovuto essere conteggiate tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati.

### Dichiarazione dei redditi anno ..2022..

<b>Cognome</b>	Rossi	<b>Nome</b>	Mario
----------------	-------	-------------	-------

#### Oneri deducibili

##### Oneri deducibili dal reddito complessivo

Descrizione	Note	Importo
<input type="checkbox"/> Assegno periodico corrisposto al coniuge.		€ .....
<input type="checkbox"/> Assegni periodici (rendite, vitalizi) corrisposti in forza di testamento o donazione.		€ .....
<input checked="" type="checkbox"/> Contributi Inps addetti servizi domestici e familiari.	Massimo € 1.549,37	€ 1.000,00
<input type="checkbox"/> Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all'ente pensionistico di appartenenza. Rientrano tra queste spese anche: 1. i contributi agricoli unificati versati all'Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale; 2. i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe); 3. i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all'ente pensionistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione; 4. di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto "fondo casalinghe".		
<input type="checkbox"/> Spese mediche e assistenziali a disabili.		€ .....
<input type="checkbox"/> Canoni, livelli, censi, altri oneri gravanti sui redditi di immobili.		€ .....
<input type="checkbox"/> Indennità per perdita di avviamento corrisposta al conduttore di immobili non abitativi.		€ .....
<input type="checkbox"/> Spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l'espletamento della relativa procedura di adozione internazionale.	50% delle spese sostenute	€ .....
<input type="checkbox"/> Contributi per Fondi integrativi del SSN.	Massimo € 3.615,20	€ .....
<input type="checkbox"/> Contributi per ONG e per Paesi in via di sviluppo.	Massimo 2% del reddito dichiarato	€ .....
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose.	Massimo € 1.032,91	€ .....
<input type="checkbox"/> Erogazioni a enti universitari di ricerca ed enti parco.		€ .....
<input type="checkbox"/> Contributi versati alle forme pensionistiche complementari o individuali.	Massimo € 5.164,57	€ .....
<input type="checkbox"/> Somme restituite al soggetto, se tassate in anni precedenti.		€ .....
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali alle Onlus riconosciute, associazioni di promozione sociale iscritte nel registro, associazioni di volontariato.	Massimo 10% reddito dichiarato e comunque nella misura massima di € 70.000,00	€ .....
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali da parte di soggetti privati nei confronti di trust/fondi speciali a favore di persona con disabilità grave.	Massimo 20% reddito dichiarato e comunque nella misura massima di € 100.000,00	€ .....
<input type="checkbox"/> Spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione.	20% del prezzo di acquisto	€ .....
<input type="checkbox"/> Altri oneri:		
- .....		€ .....
- .....		€ .....

##### Contributi per previdenza complementare

Descrizione	Note	Importo
<input checked="" type="checkbox"/> Contributi a deducibilità ordinaria e fondo pensione negoziale dipendenti pubblici.	Massimo € 5.164,57	€ 2.000,00
<input type="checkbox"/> Contributi versati a fondi di squilibrio di monetario.		€ .....
<input type="checkbox"/> Contributi versati da lavoratori di prima occupazione.	Massimo € 5.164,57	€ .....
<input type="checkbox"/> Contributi versati per familiari a carico.		€ .....

[CHECK LIST ONERI DEDUCIBILI \(COMPILABILE\)](#)



**Check list oneri detraibili**

Nella **sezione I del quadro E del modello 730 e del quadro RP del modello Redditi PF** sono indicate le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta (del 19% o nella diversa misura espressamente prevista). Si riportano i principali oneri detraibili, con riferimento alle eventuali limitazioni di detraibilità.

Dichiarazione dei redditi anno ...2022....						
<b>Cognome</b>	Rossi	<b>Nome</b>	Mario			
<b>Oneri detraibili</b>						
Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%						
Descrizione	Note	Importo				
<input checked="" type="checkbox"/> Premi per assicurazione vita e infortuni ( <b>anche familiari a carico</b> ) e per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Massimo detraibile € 530,00 per contratti rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5%.</li> <li>Massimo detraibile € 750,00 per contratti rischio morte o finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave.</li> <li>Massimo detraibile € 1.291,14 per contratti rischio non autosufficienza compimento attività quotidiana.</li> <li>Se il contratto è stato stipulato o rinnovato dopo il 31.12.2000 necessitano speciali requisiti.</li> </ul>	€ 530,00				
<input type="checkbox"/> Premi per assicurazione contro calamità naturali		€ .....				
<input checked="" type="checkbox"/> Interessi mutui ipotecari per acquisto abitazione principale.	Massimo € 4.000,00.	€ 2.000,00				
<input type="checkbox"/> Interessi mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio.	Massimo € 2.582,28.	€ .....				
<input type="checkbox"/> Interessi mutui ipotecari per acquisto altri immobili stipulati prima del 1993.	Massimo € 2.065,83.	€ .....				
<input type="checkbox"/> Interessi mutui ipotecari per costruzione abitazione principale.	Massimo € 2.582,28.	€ .....				
<input type="checkbox"/> Interessi per prestiti o mutui agrari.	Fino al valore dei redditi dei terreni.	€ .....				
<input checked="" type="checkbox"/> Spese sanitarie generiche e specialistiche ( <b>anche per familiari a carico</b> ).	<input checked="" type="checkbox"/> Spese mediche. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>Meno franchigia di € 129,11.</td> <td style="text-align: right;">€ 500,00</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Spese per acquisto di medicinali.</td> <td style="text-align: right;">€ 300,00</td> </tr> </table>	Meno franchigia di € 129,11.	€ 500,00	<input checked="" type="checkbox"/> Spese per acquisto di medicinali.	€ 300,00	€ 500,00
Meno franchigia di € 129,11.	€ 500,00					
<input checked="" type="checkbox"/> Spese per acquisto di medicinali.	€ 300,00					
<input type="checkbox"/> Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti.	Massimo € 6.197,48 (meno franchigia di € 129,11).	€ .....				
<input type="checkbox"/> Spese sanitarie per persone con disabilità.		€ .....				
<input type="checkbox"/> Spese veicoli per persone con disabilità.	Massimo € 18.075,99.	€ .....				
<input type="checkbox"/> Spese di interpretariato per soggetti sordi.		€ .....				
<input type="checkbox"/> Spese acquisto e mantenimento cani guida per non vedenti ( <b>anche per familiari a carico</b> ).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Una sola volta in 4 anni.</li> <li>Per il mantenimento del cane spetta una detrazione di € 1.000,00.</li> </ul>	€ .....				
<input type="checkbox"/> Spese sanitarie rateizzate sostenute in anni precedenti.		€ .....				
<input type="checkbox"/> Contributi versati per i familiari a carico relativi al riscatto degli anni di laurea.		€ .....				
<input checked="" type="checkbox"/> Spese per asili nido.	Non superiore a € 632,00 per ogni figlio.	€ 350,00				
<input type="checkbox"/> Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico.		€ .....				
<input checked="" type="checkbox"/> Spese veterinarie.	Franchigia di € 129,11 (massimo di € 550,00).	€ 350,00				
<input type="checkbox"/> Spese addetti assistenza personale ( <b>anche per familiari a carico</b> ).	Massimo € 2.100,00 (reddito entro € 40.000,00) con documentazione medica.	€ .....				
<input checked="" type="checkbox"/> Spese attività sportive per ragazzi.	Massimo € 210,00/ragazzo (tra 5 e 18 anni).	€ 200,00				
<input type="checkbox"/> Spese canoni locazione sostenute da studenti universitari fuori sede ( <b>anche per familiari a carico</b> ).	Massimo € 2.633,00.	€ .....				
<input type="checkbox"/> Spese funebri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Massimo € 1.550,00 a decesso.</li> <li>Non è più richiesta una relazione di parentela tra il soggetto deceduto e il fruitore della detrazione.</li> </ul>	€ .....				
<input checked="" type="checkbox"/> Spese istruzione ( <b>anche familiari a carico</b> ).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Primo ciclo istruzione per l'infanzia e istruzione secondaria di secondo grado, massimo € 800,00 per alunno o studente.</li> <li>Istruzione universitaria nei limiti di quelle statali.</li> <li>Per le università non statali la detrazione è ammessa in misura non superiore a quella stabilita per ciascuna facoltà con decreto del MIUR entro il 31.12.</li> </ul>	€ 1.500,00				
<input type="checkbox"/> Spese per intermediazione immobiliare.	Massimo € 1.000,00 per acquisto abitazione principale.	€ .....				
<input type="checkbox"/> Spese per abbonamenti al trasporto pubblico.	Massimo € 250,00	€ .....				

- omissis -



[CHECK LIST ONERI DETRAIBILI \(COMPILABILE\)](#)

28 aprile 2023



## Coefficienti Imu per fabbricati non iscritti in Catasto

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il decreto 13.02.2023 ha aggiornato i coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di categoria "D" posseduti da imprese, non accatastati, agli effetti dell'imposta municipale propria (Imu) e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) dovuti per l'anno 2023.

Denominazione/Ragione sociale:		Alfa S.r.l.	
Imposta municipale sugli immobili			
Costi del 1982 e anni precedenti		x 4,16 =	+
Costi del 1983		x 3,93 =	+
Costi del 1984		x 3,70 =	+
Costi del 1985		x 3,47 =	+
Costi del 1986		x 3,24 =	+
Costi del 1987		x 3,01 =	+
Costi del 1988		x 2,78 =	+
Costi del 1989		x 2,66 =	+
Costi del 1990		x 2,54 =	+
Costi del 1991		x 2,43 =	+
Costi del 1992		x 2,38 =	+
Costi del 1993		x 2,36 =	+
Costi del 1994		x 2,31 =	+
Costi del 1995		x 2,24 =	+
Costi del 1996		x 2,18 =	+
Costi del 1997		x 2,11 =	+
Costi del 1998		x 2,06 =	+
Costi del 1999		x 2,03 =	+
Costi del 2000		x 2,00 =	+
Costi del 2001		x 1,93 =	+
Costi del 2002		x 1,89 =	+
Costi del 2003		x 1,83 =	+
Costi del 2004		x 1,77 =	+
Costi del 2005		x 1,67 =	+
Costi del 2006		x 1,62 =	+
Costi del 2007		x 1,58 =	+
Costi del 2008		x 1,53 =	+
Costi del 2009		x 1,47 =	+
Costi del 2010		x 1,45 =	+
Costi del 2011		x 1,43 =	+
Costi del 2012		x 1,39 =	+
Costi del 2013		x 1,36 =	+
Costi del 2014		x 1,35 =	+
Costi del 2015	800.000,00	x 1,35 =	1.080.000,00 +
Costi del 2016		x 1,35 =	+
Costi del 2017		x 1,34 =	+
Costi del 2018		x 1,34 =	+
Costi del 2019		x 1,32 =	+
Costi del 2020		x 1,31 =	+
Costi del 2021		x 1,30 =	+
Costi del 2022	50.000,00	x 1,25 =	62.500,00 +
Costi del 2023		x 1,12 =	+
<b>Totale costo storico</b>	<b>850.000,00</b>	<b>Base imponibile</b>	<b>1.142.500,00</b> x
		Aliquota Imu	7,60 : 1.000 =
<b>Imu dovuta per il 2023</b>			<b>8.689,00</b>
<b>Spese</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I valori da tenere in considerazione per il calcolo del valore dei fabbricati del gruppo D sono:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- il costo di acquisto o di costruzione, comprensivo del costo del terreno e delle aree pertinenziali;</li> <li>- le spese incrementative;</li> <li>- le rivalutazioni economiche e quelle previste da apposite leggi;</li> <li>- gli eventuali disavanzi di fusione.</li> </ul> </li> <li>• L'applicazione dei coefficienti di adeguamento avviene assumendo il coefficiente relativo all'anno nel corso del quale il costo di acquisizione o degli altri fattori indicati sono stati contabilizzati. Per calcolare la base imponibile relativa al 2023 devono essere computati i costi incrementativi sostenuti in tale anno; il coefficiente di rivalutazione per il 2023 è usato esclusivamente nel caso di acquisto di immobili, da parte dell'impresa, nel 2023.</li> </ul>		



CHECK LIST CALCOLO IMU (COMPILABILE)

28 aprile 2023



## Check list Assirevi per controlli sul bilancio

Assirevi ha messo a disposizione sul proprio sito Internet la check list di controllo relativa al bilancio di esercizio delle società in cui si applicano le disposizioni dell'art. 2423 e successivi del Codice civile e i principi contabili nazionali.

### Schemi di bilancio

		SI	NO	N/A
		<b>PARTE GENERALE</b>		
		<b>Composizione del bilancio d'esercizio</b>		
1)	Art. 2423, c.1, CC, OIC 11.5, OIC 12.4	Il bilancio d'esercizio è costituito da:		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 12.5	Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è disciplinato rispettivamente dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.		
	OIC 12.6	Il contenuto del rendiconto finanziario previsto dall'articolo 2425-ter del codice civile è disciplinato nell'OIC 10 "Rendiconto finanziario".		
	OIC 12.7	Il contenuto della Nota Integrativa è disciplinato dagli articoli 2427 e 2427-bis del codice civile, da altre norme del codice civile diverse dalle precedenti e da specifiche norme di legge diverse dal codice civile.		
2)	Art. 2428, c.1, CC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3)	OIC 11.15	Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati seguiti i seguenti postulati:		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4)	Art. 2423-bis, c.1, CC	Nella redazione del bilancio sono stati seguiti i seguenti principi:		
	OIC 11.16 OIC 11.21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2423-bis, c.1 bis, CC OIC 11.25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2423-bis, c.2, CC OIC 11.18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2423-bis, c.3, CC OIC 11.29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 11.32	Il postulato della competenza richiede che i costi devono essere correlati ai ricavi dell'esercizio.		
	Art. 2423-bis, c.4, CC OIC 11.18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2423-bis, c.5, CC OIC 11.17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2423-bis, c.6, CC OIC 11.33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2423-bis, c.2, CC OIC 11.33	Deroghe al principio di immodificabilità sono consentite in casi eccezionali.		
5)	Art. 2423-bis, c.2, CC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2423, c.2, CC OIC 11.6	Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.		
6)	Art. 2423, c.3, CC OIC 11.11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- omissis -



CHECK LIST ASSIREVI PER CONTROLLI SUL BILANCIO



## Liste di controllo informazioni integrative al bilancio IAS

Per i soggetti las Assirevi ha reso disponibile la [lista di controllo delle informazioni integrative \(disclosures\) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali \(las/lfrs\), così come omologati \("endorsed"\) dall'Unione Europea.](#)

		SI	NO	N/A
	<b>GENERALE</b>			
IAS 1.31	Un'entità non è tenuta a fornire un'informazione specifica richiesta da un IFRS se le informazioni in essa contenute non sono rilevanti. Ciò vale anche se l'IFRS contiene un elenco di requisiti specifici o li descrive come requisiti minimi. L'entità è altresì tenuta a valutare se fornire informazioni integrative aggiuntive quando la conformità con le specifiche disposizioni degli IFRS è insufficiente per permettere agli utilizzatori del bilancio di comprendere l'impatto di particolari operazioni, altri fatti e condizioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico dell'entità.			
IAS 1.30A	Nell'applicare lo IAS 1 e gli altri IFRS, l'entità deve considerare tutti i fatti e le circostanze per decidere in che modo aggregare le informazioni nel bilancio, note comprese. L'entità non deve ridurre la comprensibilità del proprio bilancio occultando informazioni rilevanti mediante informazioni irrilevanti o aggregando voci significative che hanno natura o funzioni differenti.			
IAS 1.7	Di seguito la definizione di "rilevante" inclusa nello IAS 1.7: "Un'informazione è rilevante se è ragionevole presumere che la sua omissione, errata indicazione od occultamento potrebbe influenzare le decisioni che gli utilizzatori principali dei bilanci redatti per scopi di carattere generale prendono sulla base di questi bilanci, che forniscono informazioni finanziarie circa la specifica entità che redige il bilancio. La rilevanza dipende dalla natura o dall'entità dell'informazione, o da entrambe. L'entità valuta se l'informazione, singolarmente o in combinazione con altre informazioni, è rilevante nel contesto del bilancio, considerato nel suo insieme. L'informazione è occultata se è comunicata in modo tale da avere, per gli utilizzatori principali dei bilanci, un effetto analogo a quello dell'omissione o dell'errata indicazione della medesima informazione. Di seguito sono riportati esempi di circostanze che possono portare all'occultamento di informazioni rilevanti: a) un'informazione riguardante una voce, un'operazione o un altro evento rilevante è esposta nel bilancio, ma il linguaggio utilizzato è vago o non chiaro; b) un'informazione riguardante una voce, un'operazione o un altro evento rilevante è disseminata nel bilancio in maniera frammentaria; c) voci, operazioni o altri eventi dissimili sono aggregati in modo inappropriato; d) voci, operazioni o altri eventi simili sono disaggregati in modo inappropriato; e e) la comprensibilità del bilancio è ridotta poiché le informazioni rilevanti sono nascoste da informazioni irrilevanti in una misura tale per cui l'utilizzatore principale non è in grado di determinare quali siano le informazioni rilevanti. Per valutare se sia ragionevole presumere che un'informazione possa influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori principali del bilancio redatto per scopi di carattere generale di una specifica entità che redige il bilancio è necessario che l'entità prenda in considerazione le caratteristiche di questi utilizzatori, tenendo conto anche delle circostanze proprie dell'entità stessa. Molti investitori, finanziatori e altri creditori esistenti e potenziali non possono chiedere alle entità che redigono il bilancio di fornire loro informazioni in maniera diretta e devono basarsi sui bilanci redatti per scopi di carattere generale per gran parte delle informazioni finanziarie di cui hanno bisogno. Di conseguenza, essi sono gli utilizzatori principali cui sono destinati i bilanci redatti per scopi di carattere generale. I bilanci sono redatti per utilizzatori che possiedono una ragionevole conoscenza delle attività commerciali ed economiche e che esaminano e analizzano le informazioni con diligenza. A volte anche utilizzatori ben informati e diligenti possono avere bisogno dell'aiuto di un consulente per comprendere informazioni relative a fenomeni economici complessi."			
1)	IAS 1.49 Un'entità deve chiaramente identificare il bilancio e distinguerlo dalle altre informazioni contenute nel medesimo documento pubblicato.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>Qualora l'entità decida di applicare anticipatamente il documento "Informativa sui principi contabili (Modifiche allo IAS 1), la cui entrata in vigore è prevista a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2023 o da data successiva, non dovrà compilare il successivo punto 2 ma dovrà compilare i punti 553-556.</b>			
2)	IAS 1.10 Il bilancio include e identifica chiaramente:			
	a) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla fine dell'esercizio;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) un prospetto dell'utile/(perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo dell'esercizio;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c) un prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell'esercizio;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	d) un rendiconto finanziario dell'esercizio;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	e) note, che contengano i principi contabili significativi e altre informazioni esplicative;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IAS 1.38-38A	f) le informazioni comparative rispetto all'esercizio precedente, come specificato nei paragrafi 38 e 38A dello IAS 1 (vedi punti 12-14);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IAS 1.40A-40D	g) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio dell'esercizio precedente quando un'entità: - applica un principio contabile retroattivamente; o - ridetermina retroattivamente le voci nel proprio bilancio, oppure - riclassifica le voci nel proprio bilancio in conformità ai paragrafi 40A-40D dello IAS 1 (vedi punto 15).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IAS 1.10A	Un'entità può presentare un unico prospetto dell'utile/(perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, in cui l'utile/(perdita) d'esercizio e le altre componenti di conto economico complessivo sono presentati in due sezioni distinte. Le sezioni devono essere presentate insieme rappresentando prima la sezione dell'utile/(perdita) d'esercizio, seguita immediatamente da quella delle altre componenti di conto economico complessivo. Un'entità può presentare la sezione dell'utile/(perdita) d'esercizio in un prospetto distinto dell'utile/(perdita) d'esercizio. In tal caso, il prospetto distinto dell'utile/(perdita) d'esercizio dovrà immediatamente precedere il prospetto che rappresenta il conto economico complessivo, che dovrà iniziare con l'utile/(perdita) d'esercizio.			

- omissis -

28 aprile 2023



## Liste di controllo del bilancio consolidato

Assirevi ha reso disponibile la ["Lista di controllo dei principi di redazione del bilancio consolidato"](#), predisposta a scopo esemplificativo e di supporto alle società di revisione, ai fini della preparazione da parte di queste ultime di check-list da utilizzare, opportunamente adattate, nello svolgimento dell'attività di revisione. Ancorché tali liste di controllo rappresentino un utile strumento ai fini dell'analisi della conformità dell'informativa di bilancio con le norme ed i principi contabili e, in alcune circostanze, sulla base del giudizio professionale del revisore, per l'analisi della corretta applicazione dei criteri e metodi di valutazione delle voci di bilancio, avendo carattere generale, non necessariamente includono tutti gli aspetti significativi che possono emergere nel corso del lavoro di revisione e potrebbero contenere aspetti non rilevanti in tutte le fattispecie. La forma, il contenuto e l'ampiezza delle check-list in concreto utilizzate nell'ambito della revisione dipendono, quindi, da vari fattori la cui valutazione compete al soggetto incaricato della revisione il quale provvede a farle proprie adattandole opportunamente alle particolarità dell'incarico, tenendo conto delle dimensioni aziendali, della natura dell'attività dell'impresa e della valutazione dei rischi di revisione, nonché di eventuali modifiche normative, regolamentari e nei principi contabili di riferimento intervenute.

SERIE DEI PRINCIPI CONTABILI APPLICABILI			
Documento	Titolo	Data	
OIC 2	Patrimoni e finanziamenti destinati a uno specifico affare	26.10.2005	
OIC 4	Fusione e scissione	24.01.2007	
OIC 8	Le quote di emissione dei gas a effetto serra	7.02.2013	
OIC 9	Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali	22.12.2016	
OIC 10	Rendiconto finanziario	22.12.2016	
OIC 11	Finalità e postulati del bilancio d'esercizio	22.03.2018	
OIC 12	Composizione e schemi del bilancio di esercizio	22.12.2016	*
OIC 13	Rimanenze	22.12.2016	*
OIC 14	Disponibilità liquide	22.12.2016	
OIC 15	Crediti	22.12.2016	***
OIC 16	Immobilizzazioni materiali	22.12.2016	*
OIC 17	Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto	22.12.2016	*, ***
OIC 18	Ratei e risconti	22.12.2016	***
OIC 19	Debiti	22.12.2016	*, ***
OIC 20	Titoli di debito	22.12.2016	***
OIC 21	Partecipazioni	22.12.2016	*
OIC 23	Lavori in corso su ordinazione	22.12.2016	
OIC 24	Immobilizzazioni immateriali	22.12.2016	*, ***
OIC 25	Imposte sul reddito	22.12.2016	*, ***
OIC 26	Operazioni, attività e passività in valuta estera	22.12.2016	***
OIC 28	Patrimonio netto	22.12.2016	**
OIC 29	Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio	22.12.2016	*
OIC 31	Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto	22.12.2016	***
OIC 32	Strumenti finanziari derivati	22.12.2016	*, **, ***
OIC 33	Passaggio ai principi contabili nazionali	25.03.2020	
OIC 35	Principio contabile ETS	3.02.2022	
<b>Note</b>	* Aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 29.12.2017 ** Aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 28.01.2019 *** Aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 23.12.2021		

DOCUMENTI INTERPRETATIVI DI LEGGE		
Documento	Titolo	Data
Documento Interpretativo n. 4	D.L. 23.10.2018, n. 119 (convertito con L. 17.12.2018, n. 136) "Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati".	Aprile 2019
Documento Interpretativo n. 5	L. 30.12.2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) "Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d'impresa".	Aprile 2019
Documento Interpretativo n. 6	D.L. 8.04.2020, n.23 "Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio".	Giugno 2021
Documento Interpretativo n. 7	L. 13.10.2020, n. 126 "Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni".	Marzo 2021
Documento Interpretativo n. 8	L. 17.07.2020, n. 77 "Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio" (continuità aziendale).	Marzo 2021
Documento Interpretativo n. 9	L. 13.10.2020, n.126 "Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio - sospensione ammortamenti".	Aprile 2021
Documento Interpretativo n. 10	L. 30.12.2021, n. 234 "Aspetti contabili delle norme fiscali introdotte in tema di rivalutazione e riallineamento".	Maggio 2022
Documento Interpretativo n. 11	D.L. 21.06.2022, n. 73 convertito con L. 4.08.2022, n. 11 "Aspetto contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati".	N/A. In fase di pubblicazione

- omissis -



**AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ**

**Approvazione del bilancio nelle società di persone**

*Nelle società di persone, pur non essendo obbligatorie le riunioni assembleari e il relativo libro, si consiglia di apporre in calce al bilancio d'esercizio la dichiarazione che segue, con data e firma di tutti i soci.*

**APPROVAZIONE DEL BILANCIO**

I sottoscritti soci della ....., con sede a .....,  
 in via ....., n. ...., C.F. e P. Iva .....,  
 esaminato il bilancio al 31.12.2020, compiuti i controlli e avute le informazioni necessarie con reciproca collaborazione,

**dichiarano**

di approvare il suddetto bilancio che, in sintesi, evidenzia:

• Attività	€	+
• Passività	€	-
• <b>Patrimonio netto</b>	€	=

La voce del patrimonio netto comprende il risultato di esercizio, ovvero utile/perdita di € .....

I sottoscritti soci dichiarano di avere deliberato la distribuzione dell'utile di esercizio come segue:

	<b>Già incassati</b>	<b>Da incassare</b>	<b>Totale</b>
• Riserva			
• Agli amministratori			
• Ai soci			
• .....			
• .....			
<b>Totale</b>			

.....  
 (Luogo e data)

..... (Firma)      ..... (Firma)      ..... (Firma)



[FAC SIMILE APPROVAZIONE BILANCIO SOCIETÀ DI PERSONE \(COMPILABILE\)](#)



## Decisioni dei soci di S.r.l. adottate mediante consultazione scritta

Secondo quanto previsto dall'art. 2479 c.c., nelle S.r.l. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili sono affidati alla decisione dei soci che, qualora sia previsto dall'atto costitutivo, può essere adottata anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tale caso, la decisione dei soci deve essere trascritta tempestivamente nel libro delle decisioni dei soci.

### DEPOSITO REGISTRO DELLE IMPRESE

- Come documento di approvazione del bilancio d'esercizio deve essere depositato il "Verbale della decisione assunta dai soci". Tale documento deve attestare che, in una certa data, i soci, mediante consenso espresso per iscritto o consultazione scritta, hanno approvato il bilancio d'esercizio.
- In aggiunta a tale documento non è necessario acquisire anche i singoli consensi: il documento ricognitivo della decisione sociale deve, infatti, segnalare che quest'ultima è il risultato delle singole adesioni, espresse per iscritto.
- Non è equivalente alla produzione del cd. "Verbale della decisione" la semplice trasmissione dei consensi manifestati dai soci: i consensi attestano, infatti, le singole decisioni dei soci e non la decisione sociale. Quest'ultima, invece, è ciò che deve essere documentata e presentata all'Ufficio del Registro delle Imprese.
- Spetta agli amministratori curare la trascrizione nei libri sociali delle decisioni assunte.

### Esempio n. 1

### Fac-simile di verbalizzazione della consultazione scritta dei Soci

Società Alfa Srl  
 Sede legale in Via Milano, 114 - 46100 Mantova (MN)  
 Capitale sociale € 234.000,00  
 Codice fiscale 00153220208

#### VERBALE DI CONSTATAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI (*oppure: Verbale di ricorso alla consultazione scritta*)

#### Argomento oggetto della decisione:

approvazione del bilancio al 31.12.2021... e destinazione del risultato d'esercizio.

#### Modalità di svolgimento della consultazione:

libera (*oppure: La Società ha concesso il termine di 30 giorni per la restituzione delle dichiarazioni, con l'annotazione "visto e approvato" o "visto e non approvato" o "visto e astenuto"*).

#### Contenuto e risultanze delle decisioni:

il bilancio al 31.12.2021..., composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, relazione sulla gestione, nonché la proposta di destinazione dell'utile di € 20.000..., di cui € 0... alla riserva legale e € 20.000... a una riserva straordinaria, risultano approvati in data 26.04.2022..., con voto favorevole dei soci rappresentanti l'85...% del capitale sociale.

#### Soci consenzienti:

- Sig. Bianchi Aldo..., titolare di una quota pari al 35...% del capitale sociale;
- Sig. Verdi Luigi..., titolare di una quota pari al 35...% del capitale sociale;
- Società Beta Srl..., titolare di una quota pari al 15...% del capitale sociale.

Soci contrari: nessuno.

#### Soci astenuti:

- Sig. Rossi Maria..., titolare di una quota pari al 15% del capitale sociale.
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (*oppure: L'Amministratore Unico*)

Milano, 26.04.2022

(Aldo Bianchi)



[FAC SIMILE VERBALIZZAZIONE DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA DEI SOCI \(COMPILABILE\)](#)



## Verbale assemblea ordinaria tenuta in audio-videoconferenza

Si propone un fac simile di verbale di assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio.

### Esempio

### Fac-simile verbale assemblea per approvazione del bilancio (tenuta in audio-videoconferenza)

#### VERBALE DI ASSEMBLEA TENUTA IN AUDIO-VIDEOCONFERENZA PER APPROVAZIONE DEL BILANCIO

L'anno ..... il giorno ..... del mese di ....., alle ore ....., presso ....., si è riunita in forma spontanea e totalitaria (ovvero a seguito di regolare convocazione) l'assemblea generale dei soci per discutere e deliberare sul seguente

#### ordine del giorno:

1. esame del bilancio d'esercizio al ..... e dei relativi documenti accompagnatori;
2. deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza ai sensi dell'art. .... dello statuto sociale il Sig. ...., Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale dichiara e constata che:

1. l'assemblea, in recepimento dei provvedimenti di urgenza relativi alla prevenzione del contagio da Coronavirus Covid-19 e da ultimo in base alle indicazioni del D.L. 30.12.2021, n. 228, si può svolgere interamente/parzialmente in audio-videoconferenza con riscontro da parte di Presidente e Segretario dei soggetti collegati e delle espressioni del diritto di voto a norma di Statuto e del Codice civile.
2. per il consiglio di amministrazione sono presenti fisicamente: ..... mentre sono collegati in audio-videoconferenza i seguenti soggetti: ..... [eventualmente] per il Collegio Sindacale sono presenti fisicamente ..... mentre sono collegati in audio-videoconferenza .....; partecipano all'assemblea i seguenti soci, o loro rappresentanti, costituenti il .....% del capitale sociale, di cui:
  - ..... rappresentante una quota del .....% del capitale sociale, presente fisicamente;
  - ..... rappresentante una quota del .....% del capitale sociale, collegato in audio-videoconferenza;
3. che gli intervenuti sono legittimati ad intervenire alla presente assemblea;
4. che tutti gli intervenuti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Quanto sopra è altresì confermato dall'attestazione presenze che sarà sottoscritta da tutti i partecipanti e riportata in calce al presente verbale e ne costituirà parte integrante e sostanziale.

Il Presidente, previo consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario il Sig. ...., che accetta.

Il Presidente ricorda che l'art. 106 del D.L. 18/2020 (così come modificato dall'art. 3, c. 6 D.L. 31.12.2020, n. 183 e dal D.L. 30.12.2021, n. 228) dispone che con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; inoltre, è possibile prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, c. 4, 2479-bis, c. 4, e 2538, c. 6 del codice civile senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Peraltro, la partecipazione a questa assemblea mediante mezzi di telecomunicazione è consentita anche dall'art. .... del vigente statuto sociale.

- omissis -



[FAC SIMILE VERBALE ASSEMBLEA PER APPROVAZIONE BILANCIO \(TENUTA IN AUDIO-VIDEOCONFERENZA\) \(COMPILABILE\)](#)

## Scritture di assestamento

Le scritture contabili di assestamento sono effettuate al termine dell'esercizio per la chiusura del bilancio: esse permettono la rilevazione dei dati secondo il principio della competenza economica (art. 2423-bis c.c.).

### SCRITTURE DI COMPLETAMENTO

- Rilevano i costi e i ricavi che, pur essendo di competenza dell'esercizio, non sono ancora stati rilevati poiché i relativi valori sono noti solo alla conclusione dell'anno.
- Tali scritture riguardano la rilevazione di: interessi maturati su c/c bancario, interessi di mora maturati nei confronti di fornitori e clienti, stralcio di crediti inesigibili (valutazione della presenza delle condizioni previste, come nel caso di crediti prescritti o di piccolo importo), differenze di cassa, imposte di esercizio, costi o ricavi maturati con scadenza posticipata (ad esempio, fatture da emettere e fatture da ricevere).

### SCRITTURE DI INTEGRAZIONE

Rilevano i costi e i ricavi che avranno manifestazione finanziaria nel futuro quali ratei attivi e passivi oppure crediti o debiti da liquidare.

### SCRITTURE DI RETTIFICA

- Fanno riferimento a quote di costo o ricavo che, pur essendo già state rilevate, sono di competenza di esercizi futuri e, quindi, devono essere rinviate.
- Gli elementi tipici di queste rilevazioni sono le rimanenze di magazzino e i risconti attivi e passivi. I metodi per valutare il valore delle rimanenze sono: metodo a costi specifici, metodo Fifo, metodo Lifo, media ponderata.

### SCRITTURE DI AMMORTAMENTO

Permettono la corretta imputazione del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, che deve essere sistematicamente ammortizzato in funzione della residua possibilità di utilizzazione.

### SCRITTURE DI ACCANTONAMENTO

- Servono per integrare, in ogni esercizio, i fondi per la quota di competenza, utilizzati al manifestarsi della passività alla copertura della quale sono destinati.
- Si parla, pertanto, di fondi per la copertura di rischi e oneri tra cui: accantonamento a fondo rischi su crediti, accantonamento a fondo Tfr, accantonamento a fondo rischi e oneri.
- L'art. 2423-bis c.c. e il principio contabile Oic 19 fanno riferimento espresso agli accantonamenti in relazione ai costi o esborsi finanziari futuri, che possono avere esistenza certa o probabile, natura determinata, ammontare o data di sopravvenienza indeterminati al momento della chiusura dell'esercizio.

### Esempio n. 1

### Scritture di completamento - rilevazione interessi maturati su c/c

		• Operazioni attive e passive regolate con c/c bancario			
		31.12.n			
SP C IV 1 SP C II 5-bis	CE C 16 d	Diversi	a	Interessi attivi bancari	100,00
		Banca c/interessi			74,00
		Credito per ritenute su interessi attivi (26%)			26,00
		31.12.n			
CE C 17 CE C 17 CE C 17	SP D 4 SP C IV 1	Diversi	a	Diversi	1.100,00
		Interessi passivi bancari			900,00
		Commissioni messa a disposizione fondi			150,00
		1.03.n+1			
SP C IV 1 SP D 4	SP C IV 1 SP D 4	Banca c/interessi	a	Banca c/interessi	148,00
		Banca c/ordinario	a	Banca c/c ordinario	900,00
		Banca c/interessi	a	Banca c/c ordinario	148,00
				900,00	

*Rilevazione accredito interessi attivi su c/c bancario Banca Alfa 4° trimestre anno "n".*

*Rilevazione addebito competenze trimestrali su c/c bancario Banca Beta.*

*Addebito c/c Banca Beta e Banca Alfa interessi maturati anno "n".*

- omissis -

### ESEMPLI SCRITTURE DI ASSESTAMENTO

28 aprile 2023



## **Immobilizzazioni al test di svalutazione**

Una delle verifiche da effettuare in vista della chiusura del bilancio, riguarda l'eventuale presenza di **perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali**. Al sussistere di specifici elementi la svalutazione delle immobilizzazioni è obbligatoria, in quanto richiesta dall'art. 2426, n. 3 c.c. Al riguardo, l'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato il principio contabile nazionale OIC 9, con lo scopo di disciplinare il trattamento contabile delle perdite di valore delle immobilizzazioni.

### OBBLIGO

Il Codice civile (art. 2426, n. 3) prevede che "l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i nn. 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore".

- La regola generale prevista dall'OIC 9 richiede l'effettuazione di una svalutazione delle immobilizzazioni (materiali e/o immateriali), in presenza di indicatori di potenziali perdite di utile, ogni qualvolta il valore recuperabile dell'immobilizzazione risulti essere inferiore al suo valore contabile.
- La differenza negativa tra i due valori esprime l'ammontare della svalutazione che dovrà essere iscritta nel conto economico, nella voce B.10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni.

- Occorre procedere alla determinazione del **valore recuperabile** di un'immobilizzazione, definito come il **maggiore tra il suo valore d'uso e il suo fair value**, al netto dei costi di vendita (OIC 9, par. 5).
- Non è necessario procedere alla determinazione di entrambi i valori; è sufficiente che uno dei due superi il valore contabile dell'immobilizzazione per dimostrare che l'attività non ha subito una riduzione durevole di valore.

### DEFINIZIONE DEL VALORE CON MODELLO GENERALE

- L'OIC 9, par. 7 definisce il **fair value** di un'immobilizzazione come il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.
- La migliore evidenza del **fair value** è costituita dal **prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una libera transazione o il prezzo di mercato** dell'attività, a condizione che esista un mercato attivo di riferimento.
- In mancanza di un accordo vincolante o di un mercato attivo, il principio contabile prevede che il **fair value** sia determinato sulla base delle informazioni disponibili idonee a riflettere l'**ammontare di denaro che la società potrebbe ottenere dalla vendita dell'attività**, in base a recenti transazioni di unità similari effettuate all'interno dello stesso settore, dedotti i relativi costi di vendita. Tale determinazione deve essere effettuata alla data di riferimento del bilancio.

- Secondo il modello generale previsto dall'OIC 9, il **valore d'uso** è determinato sulla base del **valore attuale dei flussi finanziari futuri** che l'impresa prevede abbiano origine **da un'attività** lungo la sua vita utile.
- In sintesi, la determinazione del valore d'uso richiede all'impresa:
  - la stima dei **flussi finanziari in entrata e in uscita** che deriveranno dall'uso continuativo dell'attività e della sua dismissione finale;
  - la scelta di un adeguato **tasso di interesse** da utilizzare per attualizzare i flussi finanziari stimati alla data di riferimento del bilancio.

- Per ciò che concerne la **stima dei flussi finanziari** [punto sub a)], l'OIC 9 **richiede l'inclusione di tutti i flussi finanziari in entrata ottenuti dall'uso continuativo dell'attività, al netto dei flussi finanziari in uscita che si renderanno necessari per sostenere i flussi finanziari in entrata**. Inoltre, se previsti, devono essere considerati i flussi finanziari netti che l'impresa stima di ottenere per la dismissione dell'attività alla fine della sua vita utile.

- Così come previsto esplicitamente dall'OIC 9 (par. 24), nella determinazione del valore d'uso non devono essere considerati i flussi finanziari legati all'attività di finanziamento, i flussi finanziari legati al pagamento delle imposte e i flussi finanziari in uscita legati all'attività di investimento per i quali la società non sia ancora obbligata.

- La scelta del tasso di interesse [punto sub b)], invece, deve avvenire tenendo in considerazione il valore temporale del denaro e i rischi specifici dell'attività per i quali le stime dei flussi finanziari futuri non sono state rettificata.
- Nella realtà, spesso, è utilizzato il costo medio ponderato del capitale della società (WACC).

- Per stimare i flussi finanziari prospettici è necessario che la società sia dotata di piani approvati dall'organo amministrativo con una durata, tendenzialmente, al **massimo di 5 anni**. Se si vuole proiettare i flussi finanziari oltre l'orizzonte temporale stimato nel piano, la società può estrapolare le proiezioni fondate sul piano facendo uso di un tasso di crescita stabile o decrescente, salvo il caso in cui possa essere giustificato un tasso crescente.
- Tale tasso di crescita non deve superare il tasso medio di crescita di lungo termine della produzione, dei settori industriali, del Paese o dei Paesi in cui la società opera, salvo il caso in cui esso possa essere giustificato (OIC 9, par. 23).

**VALUTAZIONI PER RILEVARE LE PERDITE DUREVOLI**



## Continuità aziendale e redazione del bilancio

Gli articoli 2423 e 2423-bis c.c. contengono i principi generali di redazione del bilancio. In particolare, l'art. 2423, c. 3-bis dispone che non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. **L'OIC 11**, intitolato **"Finalità e postulati del bilancio d'esercizio"**, contiene le disposizioni applicative per il rispetto dei principi di redazione del bilancio. La verifica della continuità nei bilanci solari 2019 e 2020 è stata effettuata in base alle norme derogatorie, che riconoscevano la possibilità di non considerare i fatti avvenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio per il 2019 e sulla base del bilancio dell'esercizio precedente per il 2020. Tale facoltà non è stata estesa al bilancio in corso al 31.12.2021 né a quello in corso al 31.12.2022; pertanto, la verifica deve avvenire secondo le regole ordinarie.

### PRESUPPOSTO FONDAMENTALE

L'OIC 11 definisce il concetto di continuità aziendale, come "la capacità dell'impresa di costituire un complesso economico **funzionante** destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale, relativo ad un **periodo di almeno 12 mesi** dalla data di riferimento del bilancio".

Il principio della continuità aziendale (art. 2423-bis, c. 1, n. 1 c.c.), è uno dei presupposti fondamentali cui l'organo amministrativo deve attenersi nella redazione del bilancio d'esercizio.

L'organo amministrativo deve procedere alla valutazione delle voci di bilancio **nella prospettiva della continuità aziendale**, tenendo conto che l'azienda costituisce un **complesso economico funzionante** destinato alla **produzione di reddito**.

#### Valutazione prospettica

- Conseguentemente, le attività e le passività devono essere valutate e classificate tenendo conto che l'impresa è in grado di procedere nel normale svolgimento della sua attività per un **prevedibile periodo di almeno 12 mesi**.
- Nella valutazione si devono considerare anche i fatti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio da riportare nella nota integrativa, per considerare se è ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale (OIC 29, par. 59.C).

La valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività anche nel caso in cui la direzione aziendale riscontri **significative incertezze** in merito alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso funzionante nell'arco temporale di riferimento.

**Nella nota integrativa** devono essere indicate **specifiche informazioni**.

### VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO

Ove la valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell'arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell'art. 2485 c.c. cause di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c., la valutazione delle voci di bilancio è pur **sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo peraltro conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo**.

Infatti, la valutazione secondo i criteri di liquidazione è adottabile solo dopo l'avvio della procedura liquidatoria.

#### • Ad esempio, si dovrà effettuare:

- la revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni, tenuto conto del ristretto orizzonte temporale in cui ne è previsto l'uso;
- la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni, tenuto conto che il valore d'uso potrebbe non essere determinabile, non sussistendo un adeguato orizzonte temporale. In tali situazioni, si fa riferimento al fair value;
- la rilevazione di eventuali contratti onerosi esistenti;
- la revisione delle relazioni di copertura alla luce del mutato orizzonte temporale di riferimento;
- la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate alla luce delle mutate prospettive aziendali.

La nota integrativa deve dare adeguata informativa delle **circostanze** e degli **effetti** di tali valutazioni sulla situazione patrimoniale ed economica.

Quando, ai sensi dell'art. 2485 c.c., è accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c., il bilancio d'esercizio è redatto **senza la prospettiva della continuazione dell'attività**, e si applicano i **criteri di funzionamento**, tenendo conto dell'ancor più ristretto orizzonte temporale. Ciò vale anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di redazione del bilancio.

### SEGNALAZIONI NELLA NOTA INTEGRATIVA

- Nel caso in cui si dovessero riscontrare **significative incertezze** nella valutazione prospettica della continuità aziendale, sarà compito della direzione dell'azienda riportare, con chiarezza, nella nota integrativa **le informazioni relative ai "fattori di rischio"**, alle **"assunzioni effettuate"** e alle **"incertezze identificate"**, nonché ai **"piani aziendali futuri"** predisposti per fronteggiare tali incertezze, nonché le ragioni che qualificano la significatività delle incertezze esposte e le conseguenti ricadute che possano avere sulla continuità aziendale.
- Nella nota integrativa deve essere fornita adeguata informativa anche in relazione agli effetti conseguenti all'applicazione della disciplina sulla sterilizzazione delle perdite, che è stata prorogata anche per il bilancio al 31.12.2022. **La scelta di rinviare la copertura della perdita significativa deve considerare le effettive prospettive di recupero nell'orizzonte di un riassorbimento, che deve risultare almeno probabile (studio Notariato 88-2021/I)**, per non generare conseguenze sulla prospettiva della continuità aziendale.

28 aprile 2023

**NON SOLO IMPRESA****Aliquote contributive 2023 Gestione Separata Inps**

Per l'anno 2023 l'aliquota contributiva per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps, è pari al 33% e rimangono in vigore le aliquote dello 0,50%, dello 0,22% e dell'1,31%. In sostanza, per le varie figure, con la circolare n. 12/2023, l'Inps ha confermato le medesime aliquote previste per il 2022, aumentando solo il massimale e il minimale. Si riassume, di seguito, le aliquote contributive dovute alla Gestione separata dalle aziende committenti e dai professionisti per il 2023.

Categorie interessate		Massimale 2023	IVS	Aliquota aggiuntiva	Totale aliquota
Collaboratori e figure assimilate	Soggetti titolari di <b>pensione</b> o provvisti di <b>altra tutela</b> pensionistica obbligatoria.	Fino a € 113.520,00	24,00%	---	<b>24,00%</b>
	<b>Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie <u>senza</u> la contribuzione aggiuntiva</b> Dis-coll (venditore porta a porta, associati in partecipazione, componenti di commissioni e collegi, amministratori di enti locali, rapporti occasionali autonomi, medici in formazione specialistica) <sup>1</sup> .		33,00%	0,72%	<b>33,72%</b>
	<b>Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie <u>con</u> la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL</b> (co.co.co., co.co.pro., collaborazioni occasionali, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, titolari degli uffici di <b>amministrazione</b> , sindaci e revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica) <sup>1</sup> .			0,72% (+) <b>1,31%</b>	<b>35,03%</b>
Liberi professionisti	Soggetti titolari di <b>pensione</b> o provvisti di <b>altra tutela</b> pensionistica obbligatoria.	Fino a € 113.520,00	24,00%	---	<b>24,00%</b>
	Soggetti <b>non assicurati</b> presso altre forme pensionistiche obbligatorie.		25,00%	0,72% (+) <b>0,51%</b>	<b>26,23%</b>

**VERSAMENTO****Collaboratori**

L'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento **entro il 16 del mese successivo** a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche.

**Professionisti**

Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, l'onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle **scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi** (saldo 2022, 1° e 2° acconto 2023).

**Nota<sup>1</sup>**

Le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori con redditi assimilati al lavoro dipendente è riferito a prestazioni effettuate entro il 31.12.2022 e, pertanto, devono essere applicate le aliquote contributive previste per l'anno di imposta 2022 (24% per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria; 33,72% per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l'aliquota aggiuntiva per la Dis-coll; 35,03% per chi è anche obbligato all'aliquota Dis-coll).



## Contributi Enasarco

Il contributo previdenziale obbligatorio, da calcolarsi su tutte le somme dovute all'agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora liquidate, compresi acconti e premi, per il 2023 è rimasto invariato al 17% (8,50% per ciascuna delle parti). Il contributo è dovuto per gli agenti che operano in forma individuale e per quelli che operano in forma societaria o associata, escluse le società di capitali; le aliquote contributive assistenziali sono anch'esse rimaste invariate. Il contributo, che è a carico del preponente e dell'agente, è dovuto per ciascun rapporto di agenzia, nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo.

Al fine di consentire alla Fondazione la corretta elaborazione delle previsioni attuariali previste (art. 3, c. 12 L. 8.08.1995, n. 335 e Decreto Interministeriale 29.11.2007 del Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze), il preponente è tenuto a comunicare per ciascun agente l'ammontare di tutte le provvigioni liquidate, anche nel caso di superamento dei massimali provvigionali.

<b>ALIQUOTA DAL 1.01.2023</b>	<b>Il contributo Enasarco è pari al 17%</b>	Tale aliquota deve essere applicata su tutte le provvigioni maturate da tale data: 50% a carico della casa mandante e 50% a carico dell'agente (8,50%).																			
<b>AGENTE PLURI-MANDATARIO</b>	<b>Massimale provvigionale</b>	€ 28.290,00 per ciascun preponente.																			
	<b>Massimale contributivo</b>	€ 4.809,30 per ciascun preponente.	Di cui € 2.404,65 a carico dell'agente.																		
	<b>Minimale contributivo<sup>1</sup></b>	€ 476,00 per ciascun preponente.	€ 119,00 per ogni trimestre.																		
<b>AGENTE MONO-MANDATARIO</b>	<b>Massimale provvigionale</b>	€ 42.435,00.																			
	<b>Massimale contributivo</b>	€ 7.213,95.	Di cui € 3.606,98 a carico dell'agente.																		
	<b>Minimale contributivo<sup>1</sup></b>	€ 950,00.	€ 237,50 per ogni trimestre.																		
<b>GIOVANI AGENTI CON ETÀ MINORE O UGUALE A 30 ANNI OPERANTI IN FORMA INDIVIDUALE</b> <small>Agevolazione della durata di 3 anni</small>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sono previste le seguenti aliquote:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>1° anno solare (2023) contributo pari all'11%, di cui il 5,50% a carico della ditta mandante e il 5,50% a carico dell'agente;</li> <li>2° anno solare contributo pari al 9%, di cui il 4,50% a carico della ditta mandante e il 4,50% a carico dell'agente;</li> <li>3° anno solare contributo pari al 7%, di cui il 3,50% a carico della ditta mandante e il 3,50% a carico dell'agente.</li> </ul> </li> <li><b>Minimale contributivo agente plurimandatario</b> € 238,00, pari a € 59,50 per ogni trimestre.</li> <li><b>Minimale contributivo agente monomandatario</b> € 475,00, pari a € 118,75 per ogni trimestre.</li> </ul>																				
<b>AGENTI IN FORMA DI S.P.A. O S.R.L.</b>	Il contributo al Fondo di assistenza è determinato sulle provvigioni dovute nell'anno. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d9d9d9;">Aliquote a carico del mandante</th> <th style="background-color: #d9d9d9;"></th> <th style="background-color: #d9d9d9;"></th> <th style="background-color: #d9d9d9;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="background-color: #d9d9d9;">4,00%</td> <td style="background-color: #d9d9d9;">• 3,00% carico ditta.</td> <td style="background-color: #d9d9d9;">• 1,00% carico agente.</td> <td style="background-color: #d9d9d9;">Fino a € 13.000.000.</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9d9d9;">• 1,50% carico ditta.</td> <td style="background-color: #d9d9d9;">• 0,50% carico agente.</td> <td style="background-color: #d9d9d9;">Oltre € 13.000.000 e fino a € 20.000.000.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="background-color: #d9d9d9;">2,00%</td> <td style="background-color: #d9d9d9;">• 0,75% carico ditta.</td> <td style="background-color: #d9d9d9;">• 0,25% carico agente.</td> <td style="background-color: #d9d9d9;">Oltre € 20.000.000 e fino a € 26.000.000.</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9d9d9;">• 0,30% carico ditta.</td> <td style="background-color: #d9d9d9;">• 0,20% carico agente.</td> <td style="background-color: #d9d9d9;">Oltre € 26.000.000.</td> </tr> </tbody> </table>			Aliquote a carico del mandante				4,00%	• 3,00% carico ditta.	• 1,00% carico agente.	Fino a € 13.000.000.	• 1,50% carico ditta.	• 0,50% carico agente.	Oltre € 13.000.000 e fino a € 20.000.000.	2,00%	• 0,75% carico ditta.	• 0,25% carico agente.	Oltre € 20.000.000 e fino a € 26.000.000.	• 0,30% carico ditta.	• 0,20% carico agente.	Oltre € 26.000.000.
Aliquote a carico del mandante																					
4,00%	• 3,00% carico ditta.	• 1,00% carico agente.	Fino a € 13.000.000.																		
	• 1,50% carico ditta.	• 0,50% carico agente.	Oltre € 13.000.000 e fino a € 20.000.000.																		
2,00%	• 0,75% carico ditta.	• 0,25% carico agente.	Oltre € 20.000.000 e fino a € 26.000.000.																		
	• 0,30% carico ditta.	• 0,20% carico agente.	Oltre € 26.000.000.																		
<b>AGENTI COSTITUITI IN FORMA INDIVIDUALE O SOCIETÀ DI PERSONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il contributo è calcolato, su tutte le somme maturate, nella misura del 17% (anche se non pagate).</li> <li>È l'azienda mandante che versa il contributo, il quale è ripartito in misura uguale tra agente e mandante.</li> <li>Il preponente deve esercitare il diritto a trattenere la parte dei contributi a carico dell'agente nel momento in cui corrisponde le somme a cui si riferiscono i contributi.</li> <li>Il minimale di contribuzione è dovuto a condizione che il rapporto di agenzia abbia prodotto provvigioni nel corso dell'anno, anche se in misura minima.</li> <li>Nel caso in cui il rapporto di agenzia inizi o finisca nel corso dell'anno, l'importo del minimale è suddiviso in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno preso a riferimento.</li> <li>Non deve essere versato alcun contributo minimo nel caso in cui, nel corso dell'anno, il rapporto sia stato improduttivo.</li> <li>Il versamento avviene solo con modalità online, previa compilazione di una distinta.</li> <li>I contributi devono essere determinati sulle provvigioni e altre somme dovute all'agente, anche se non ancora pagate.</li> </ul> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>Il riferimento trimestrale deve essere considerato secondo il principio della competenza, ossia il trimestre durante il quale sono maturate le provvigioni, e non per cassa, poiché non rileva il momento del pagamento.</b></p>																				
<b>AGENTI COSTITUITI IN FORMA DI S.P.A. O S.R.L.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il contributo al Fondo di assistenza è a carico del preponente e dell'agente.</li> <li>Non vi è un minimale o un massimale, in quanto il contributo è determinato in funzione della maturazione e non dell'effettivo pagamento delle provvigioni.</li> </ul>																				

**Nota<sup>1</sup>** La differenza tra l'entità dei contributi e l'importo minimo da versare è a totale carico della preponente.

28 aprile 2023



## Contributi 2023 per lavoratori domestici

Per il 2023 restano in vigore gli esoneri previsti dall'art. 120 L. 388/2000, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell'art. 1, cc. 361 e 362 L. 266/2005. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (Aspi) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAUF che incide sull'aliquota complessiva.

Ai rapporti di lavoro a tempo determinato continua a essere applicato il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

L'art. 1, c. 137 della L. 30.12.2021, n. 234 ha previsto, in via sperimentale per l'anno 2022, il riconoscimento, nella misura del 50%, dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, per 12 mesi a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. L'applicazione di tale norma continua a produrre effetti per le lavoratrici madri rientrate nel posto di lavoro entro la data del 31.12.2022. Per accedere all'applicazione di tale esonero il datore di lavoro domestico potrà presentare domanda attraverso un apposito servizio, di cui sarà comunicato l'avvenuto rilascio con apposito messaggio Inps in corso di predisposizione.

### CONTRIBUZIONE

In seguito all'iscrizione del prestatore di lavoro domestico, l'Inps provvede ad aprire una posizione assicurativa in favore dello stesso.

- Il contributo è legato alla tipologia di rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato), alla paga effettiva oraria e agli elementi che la compongono:
  - retribuzione oraria di fatto concordata tra le parti;
  - valore convenzionale di vitto e alloggio, ripartito in misura oraria (qualora dovuto);
  - 13<sup>a</sup> mensilità (gratifica natalizia) ripartita in misura oraria.

Per calcolare i contributi in relazione alla retribuzione pattuita l'Inps mette a disposizione dei datori di lavoro, sul proprio sito Internet, un software di simulazione del calcolo.

- Se l'orario di lavoro non supera le 24 ore a settimana, il contributo orario è commisurato a 3 diverse fasce di retribuzione.
- Se l'orario di lavoro è di almeno 25 ore settimanali, il contributo è fisso per tutte le ore retribuite.

### SCADENZE DEI VERSAMENTI

Contributi relativi al 1° trimestre 2023	10.04.2023
Contributi relativi al 2° trimestre 2023	10.07.2023
Contributi relativi al 3° trimestre 2023	10.10.2023
Contributi relativi al 4° trimestre 2023	10.01.2024
Cessazione del rapporto di lavoro	Entro 10 giorni successivi alla cessazione



[CONTRIBUTI DOVUTI PER L'ANNO 2023](#)

28 aprile 2023



## Modello di registrazione del contratto di comodato

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16.12.2022 è stato approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello "RAP - Registrazione di atto privato" da utilizzare da parte dei contribuenti e degli intermediari per la richiesta di registrazione telematica degli atti privati.

Il modello RAP può essere utilizzato per la registrazione in via telematica dei contratti di comodato. Con successivi provvedimenti l'utilizzo del modello RAP sarà progressivamente esteso alla registrazione di tutti gli atti privati.

### NUOVO SERVIZIO ONLINE

Dal 20.12.2022 è disponibile un nuovo servizio on line dell'Agenzia delle Entrate, che consente di inviare la richiesta di registrazione dei contratti di comodato d'uso direttamente dal proprio computer insieme agli allegati (contratto, eventuali planimetrie, ecc.).

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello "Registrazione di atto privato" ("Rap") da compilare e inviare esclusivamente in via telematica.

La novità sarà progressivamente estesa anche alle altre tipologie di atti privati come, per esempio, i preliminari di compravendita.

### COMODATO REGISTRATO ONLINE

Il comodato è il contratto con il quale una parte consegna all'altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire lo stesso bene ricevuto (art. 1803 c.c.).

Gli utenti e gli intermediari possono inviare la richiesta di registrazione in via telematica attraverso la specifica procedura web, attiva nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Per questo adempimento era finora necessario recarsi presso un ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data della stipula o dalla decorrenza dell'atto.

### UTILIZZO DEL NUOVO SERVIZIO

Per richiedere la registrazione in via telematica è sufficiente indicare nel nuovo modello "Rap" i dati necessari, quindi: tipologia di contratto (se gratuito), dati del comodante, del comodatario e degli eventuali immobili oggetto del contratto.

La procedura consente di allegare in formato Tif (e/o Tiff e Pdf/A) la copia dell'atto da registrare, firmata dalle parti, ed eventuali altri documenti (come, per esempio, planimetrie e inventari).

Inserite tutte le informazioni necessarie, il sistema calcola in automatico le imposte (registro e/o bollo) e consente di versarle contestualmente tramite addebito su conto corrente.

I soggetti non obbligati alla registrazione telematica possono comunque presentare il modello "Rap" presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate, insieme al contratto e agli eventuali allegati.

**La registrazione telematica è obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili.**



[ESEMPIO REGISTRAZIONE COMODATO A TEMPO INDETERMINATO DI BENE IMMOBILE DA SOCI A SOCIETÀ](#)



## Differimento del pagamento dei contributi per ferie collettive

Entro il **31.05.2023** le aziende che intendono sospendere l'attività a causa delle ferie collettive possono trasmettere all'Inps l'istanza di differimento degli adempimenti contributivi in relazione sia al versamento dei contributi, sia alla presentazione della denuncia UniEmens.

In particolare, il termine di versamento dei contributi è spostato al 16 del mese successivo a quello per il quale si chiede il differimento, con il pagamento dei relativi interessi. Naturalmente, la situazione di effettiva chiusura denunciata può essere oggetto di indagine da parte dell'Inps e, in caso di mancato riscontro con quanto indicato dall'azienda, l'Istituto Previdenziale emette provvedimento di annullamento dell'autorizzazione, con applicazione delle relative sanzioni amministrative e civili per le aziende inadempienti. Tali accertamenti possono riguardare anche l'effettiva durata del periodo di chiusura dell'azienda.

La domanda di autorizzazione al differimento deve essere presentata **esclusivamente in via telematica** tramite il cassetto previdenziale - istanze on line - invio nuova istanza - codice 445.

<b>VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI</b>	<b>Normale scadenza</b>	<b>Entro il giorno 16 del mese successivo</b> a quello in cui è scaduto l'ultimo periodo di paga cui la denuncia si riferisce.	
	<b>Differimento</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Le richieste sono inviate telematicamente, anche tramite intermediario, utilizzando il software dell'Agenzia "CreditoRafforzamentoPatrimoniale".</li> <li>I crediti saranno riconosciuti, previa correttezza formale dei dati, secondo l'ordine di presentazione e fino all'esaurimento delle risorse.</li> <li><b>Le ricevute, rilasciate entro 5 giorni</b>, sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l'istanza, nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.</li> </ul>
		Condizione	Le ferie devono essere collettive e determinare la chiusura totale dell'azienda, con sospensione dell'attività lavorativa.
		Versamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il nuovo termine massimo per il versamento coincide con la scadenza relativa al mese immediatamente successivo a quello per il quale si chiede il differimento.</li> <li>Sulla somma versata si devono corrispondere gli interessi di differimento.</li> </ul>
<b>DENUNCIA UNIEMENS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'autorizzazione al differimento riguarda anche la presentazione della denuncia UniEmens.</li> <li>Pertanto, l'UniEmens sarà presentato entro il termine differito.</li> <li>Gli interessi di differimento devono essere esposti nella "Denuncia aziendale", negli elementi "AltrePartiteADebito", "CausaleADebito" Cod. D100.</li> </ul>		
<b>DOMANDA DI DIFFERIMENTO</b>	<b>Presentazione telematica</b>	Richiesta al Comitato Provinciale dell'Inps	<b>Entro il 31.05</b> dell'anno in cui si vuole procedere al differimento.
	<b>Rifiuto</b>	Ricorso al Consiglio di Amministrazione dell'Inps.	
	<b>Autorizzazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Il beneficio del differimento può essere attribuito:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>una sola volta nell'anno;</li> <li>per gli adempimenti di un solo mese, anche se le ferie sono state fruito in un periodo posto a cavallo di 2 mesi.</li> </ul> </li> </ul>	

28 aprile 2023



## AGEVOLAZIONI

**Sostegno alle imprese per gli impatti negativi della Brexit**

L'Agenzia per la coesione territoriale ha pubblicato il bando per la selezione e il sostegno di iniziative delle imprese finalizzate a contrastare gli impatti negativi della Brexit, che rientra nell'ambito della Riserva di Adeguamento alla Brexit (BAR) finanziata dalla Commissione Europea. L'avviso eroga contributi finanziari a copertura di costi sostenuti dal 1.01.2020 fino alla data di presentazione della proposta di finanziamento.

<b>OGGETTO</b>	Erogazione di contributi finanziari in favore di iniziative delle imprese finalizzate a contrastare gli impatti negativi generati dalla Brexit - REG (UE) 2021/1755.	
<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b>	Imprese private iscritte nel Registro delle Imprese, danneggiate dal recesso del Regno Unito dall'Unione Europea.	
<b>CONTRIBUTO</b>	Rimborso a fondo perduto nell'ambito del regime "de minimis", a copertura del 100% della spesa ritenuta ammissibile, <b>fino a un massimo di € 200.000,00 nell'arco di 3 esercizi finanziari.</b>	
<b>INIZIATIVE AMMISSIBILI</b>	Attività che l'impresa ha realizzato per contrastare l'impatto negativo della Brexit.	
<b>SPESE AMMISSIBILI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spese effettivamente sostenute: <ul style="list-style-type: none"> <li>nel periodo compreso <b>tra 1.01.2020 e la data di presentazione della proposta di finanziamento;</b></li> <li>di importo complessivo <b>non inferiore a € 10.000, al netto dell'Iva.</b></li> </ul> </li> </ul>	
<b>SPESE ESCLUSE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Costi relativi all'Iva.</li> <li>Spese a sostegno della delocalizzazione, come definita dall'art. 2, punto 61-bis), del Regolamento (UE) n. 2014/651.</li> </ul>	
<b>PROCEDURA</b>	<b>"A sportello"</b>	Il beneficio è concesso in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande ritenute ammissibili e a seguito di un procedimento istruttorio finalizzato a verificare la regolarità dei requisiti.
	<b>Modalità</b>	La proposta di finanziamento può essere presentata dalle imprese, pena l'inammissibilità, utilizzando la specifica Piattaforma <a href="https://bandi.agenziacoesione.gov.it/">https://bandi.agenziacoesione.gov.it/</a> .
	<b>Termini</b>	Presentazione <b>dalle ore 12:00 del 13.04.2023 e fino al 12.07.2023.</b>

28 aprile 2023

31

## SCADENZARIO

**Principali adempimenti mese di maggio 2023**

Scad. 2023	Tributo Contributo	Descrizione
Lunedì 1 maggio	Bonus edilizi	<b>Comunicazione Enea</b> - Trasmissione all'Enea delle informazioni relative agli interventi agevolati ultimati dal 1.01 al 31.01.2023.
Martedì 2 maggio	Enpacl 5 per mille	<b>Versamento</b> - Termine di versamento della 1ª rata del contributo soggettivo minimo 2023. <b>Correzione errori</b> - Entro il 2.05.2023 potranno essere effettuate correzioni di eventuali errori rilevati nell'elenco del 5 per mille 2023.
Lunedì 15 maggio	Iva	<b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. <b>Registrazione</b> - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. <b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. <b>Operazioni con l'estero</b> - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle <b>fatture attive</b> verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in linea generale, <b>12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione</b> o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle <b>fatture passive</b> ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il <b>15° giorno del mese successivo</b> a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
	Associazioni sportive dilettantistiche	<b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Imposta di bollo	<b>Fattura elettronica</b> - Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente, in modalità telematica, l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta, calcolata sulla base delle fatture per le quali è stato indicato l'assolvimento dell'imposta nonché in base alle integrazioni (D.M. 4.12.2020).
	Imposte dirette	<b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
Martedì 16 maggio	Iva	<b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. <b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. <b>Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991</b> - Termine di versamento dell'Iva relativa al 1° trimestre 2023 mediante il modello F24. <b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di aprile 2023, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di marzo 2023.
	Imposta sugli intrattenimenti Imposta sulle transazioni finanziarie	<b>Versamento</b> - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2022 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. <b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Inps	<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). <b>Contributi previdenziali e assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24. <b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. <b>Gestione ex-Enpals</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
	Inail	<b>Artigiani e commercianti</b> - Termine per effettuare il versamento della 1ª rata del contributo fisso minimo per il 2023. <b>Autoliquidazione</b> - Termine di versamento della 2ª rata del premio di autoliquidazione 2022/2023.

28 aprile 2023



## Principali adempimenti mese di maggio 2023 (segue)

Scad. 2023	Tributo Contributo	Descrizione
<b>Sabato 20 maggio</b>	<b>Enasarco</b>	<b>Versamento contributi</b> - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre gennaio-marzo 2023.
	<b>Conai</b>	<b>Denuncia</b> - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
<b>Giovedì 25 maggio</b>	<b>Iva</b>	<b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
<b>Martedì 30 maggio</b>	<b>Imposta di registro</b>	<b>Contratti di locazione</b> - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
<b>Mercoledì 31 maggio</b>	<b>Imposte dirette</b>	<b>Dichiarazione eredi</b> - Gli eredi di persone decedute dal 1.08.2022 al 30.11.2022 devono effettuare la presentazione telematica del modello Redditi.
	<b>Estromissione beni</b>	Le disposizioni dell'art. 1, c. 121 L. 208/2015 che consentono l'estromissione dei beni di imprese individuali mediante il versamento di un'imposta sostitutiva si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni immobili strumentali, posseduti alla data del 31.10.2022, <b>poste in essere dal 1.01.2023 al 31.05.2023</b> (art. 1, c. 106 L. 197/2022).
	<b>Iva</b>	<b>Fattura differita</b> - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		<b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		<b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
	<b>Imposta di bollo</b>	<b>Regime IOSS</b> - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
		<b>Liquidazioni periodiche</b> - Termine di presentazione della comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva del 1° trimestre 2023.
	<b>Inps</b>	<b>Fattura elettronica</b> - Termine di versamento dell'imposta di bollo relativa al 1° trimestre 2023 di importo pari o superiore a € 5.000 (D.L. 73/2022).
		<b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	<b>Libro unico del lavoro</b>	<b>Periodo feriale</b> - Termine ultimo per la richiesta all'Inps del differimento della scadenza dei contributi previdenziali a seguito della chiusura aziendale per ferie al periodo successivo a quello in cui cadono le ferie.
<b>Fasi</b>	<b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritture obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.	
<b>Tasse automobilistiche</b>	<b>Contributi assistenziali</b> - Termine ultimo per il versamento delle quote contributive relative al 2° trimestre 2023 per i dirigenti in servizio.	
	<b>Sospensione pagamento tassa di possesso</b> - Termine ultimo per la spedizione dell'elenco autovetture acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 1° quadrimestre 2023 da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso (modalità da verificare in base alla Regione di appartenenza).	
		<b>Versamento</b> - Termine ultimo per il versamento della tassa per autovetture e autoveicoli scadente nel mese di aprile 2023.

- Nota<sup>1</sup>**
- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).
  - L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
  - I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
  - Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].